



SENT. 19/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	Loreto	Presidente
Antonio	Buccarelli	Consigliere
Domenico	Guzzi	Consigliere
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere -Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello iscritti nel Registro di Segreteria:

- al n. 60333 (appello principale) promosso da PANEPINTO Davide,
nato a Torino il 08.04.1978, residente a Santa Maria Hoè (LC), via
Priv. Lecco n. 4, C.F. PNPDVD78D08L219U, PANEPINTO
Cristiano, nato a Torino il 02.01.1974, residente a Torino, corso
Francia n. 95, C.F. PNPCST74A02L219N, e VACCHI Gianna
Maria, nata a Torino il 09.09.1949, residente a Santa Maria Hoè
(LC), via Priv. Lecco n. 4, C.F. VCCGNM49P49L219J, tutti
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Masi presso il cui indirizzo
PEC marcomasi@ordineavvocatibopec.it sono tutti elettivamente
domiciliati.

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI



SENT. 19/2024

e nei confronti di

1) ASSOCIAZIONE LA CROCE DEL SUD ONLUS (C.F.: 97734570159), in persona del suo Presidente e legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Alessandria, Corso Monferrato 123, BOTTONI Antonio (C.F.: BTTNTN74D04A182T), nato ad Alessandria il 4.04.1974 ed ivi residente in Corso Monferrato 123, e CARACCILO Riccardo Ciro (C.F.: CRCRCR85E25A182X), nato ad Alessandria il 25.05.1985 ed ivi residente in Corso Monferrato 123, tutti assistiti, rappresentati e difesi, giusta deleghe in calce all'atto d'appello incidentale, dall'Avv. Giuseppe Rossi (PEC: avvrossigiuseppe@puntopec.it), e, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Lidia Sgotto Ciabattini (PEC: lidiasgottociabattini@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio in Roma, Piazzale Clodio n. 32, sono tutti elettivamente domiciliati

2) I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (in fallimento), c.f. e partita IVA 03276410986, nella persona del curatore fallimentare, Dott. Claudio Pastori, domiciliato in Corso Sempione n. 32, Milano – non costituita;

- al n. 60333 (giudizio incidentale) promosso da 1) ASSOCIAZIONE LA CROCE DEL SUD ONLUS (C.F.: 97734570159), in persona del suo Presidente e legale rappresentate pro tempore, BOTTONI Antonio (C.F.: BTTNTN74D04A182T), e CARACCILO Riccardo Ciro come sopra generalizzati, domiciliati e difesi

contro



SENT. 19/2024

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

E nei confronti di

PANEPINTO Davide, PANEPINTO Cristiano e VACCHI Gianna Maria,
I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (in fallimento), come
sopra generalizzati, domiciliati e difesi

avverso

la sentenza n. 239/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione
Lombardia, depositata in data 11 ottobre 2022.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2023, con
l'assistenza del Segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice
dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Marco Masi per gli appellanti
principali e l'Avv. Sgotto Lidia per gli appellanti incidentali, nonché il
rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott.
Antongiulio Martina.

Esaminati gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo
di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con l'appellata sentenza, risolte in senso non impediente le questioni
pregiudiziali di rito e di merito, la Sezione territoriale ha
parzialmente accolto le domande e condannato la società "I
GIRASOLI" s.c.s. in fallimento, PANEPINTO Davide, PANEPINTO
Cristiano e VACCHI Gianna Maria, in solido, a risarcire alla
Prefettura di Lecco la somma di € 274.930,21 oltre rivalutazione e
interessi, e ha condannato "LA CROCE DEL SUD" Onlus, Bottoni



SENT. 19/2024

Antonio e Caracciolo Riccardo Ciro, in solido, a risarcire alla Prefettura di Lecco la somma di € 639.481,99, oltre rivalutazione e interessi, ponendo a carico dei convenuti soccombenti, in solido, le spese di giudizio.

Con ordinanza n. 81/2022 del 23.11-16.12.2022, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale proposta, in tal senso, dalla Procura regionale, la Sezione territoriale ha disposto l'integrazione del dispositivo nel senso della conversione, nei limiti della condanna, del sequestro conservativo autorizzato, in corso di causa. La vicenda trae origine dalle gravi irregolarità commesse dagli odierni appellanti principali per le annualità 2015 e 2016, dagli odierni appellanti incidentali, per le annualità 2017 e 2018, nell'espletamento dei servizi di accoglienza dei migranti/richiedenti asilo affidati alle suddette organizzazioni. Le carenze sarebbero state riscontrate in sede di ispezione presso i centri di accoglienza dalle stesse gestiti, e sarebbero risultate tanto gravi da dover costringere, in taluni casi, al trasferimento immediato degli ospiti presso altre strutture, con conseguente indebita erogazione, in tutto o in parte, degli importi versati per l'espletamento del servizio, oggetto di distrazione rispetto alle relative finalità istituzionali. Per i medesimi fatti, le suddette persone fisiche erano state sottoposte a procedimento penale, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, pronunciata, in ragione della ritenuta insussistenza del contestato reato di truffa, dal G.U.P. del Tribunale di Lecco e avverso la quale è stato proposto appello, pendente innanzi alla Corte



SENT. 19/2024

d'Appello di Milano, al momento dell'instaurazione del processo contabile.

Con atto notificato il 28.10.2022 e iscritto a ruolo il 04.11.2022 hanno proposto appello i sigg.ri PANEPINTO Davide, PANEPINTO Cristiano e VACCHI Gianna Maria, i quali hanno dedotto i seguenti motivi:

1) *“error in iudicando - violazione art. 1 d.lgs. 174/2016 - difetto di giurisdizione”.*

Lamentano gli appellanti principali l'erroneo rigetto dell'eccezione che ha investito sin dal primo grado il difetto di giurisdizione.

Precisano che, proprio assecondando l'impianto accusatorio, la controversia verterebbe sui presunti inadempimenti contrattuali, sui quali avrebbe giurisdizione il giudice ordinario. A nulla varrebbero i richiami alla giurisprudenza contabile e a quella della Suprema Corte di cassazione sui criteri di riparto in materia di distrazioni di fondi pubblici, dal momento che non sarebbe stato erogato in favore dell'Associazione alcun finanziamento ma soltanto il corrispettivo contrattuale. In sede di affidamento del servizio, all'operatore economico non sarebbe stata chiesta la rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio, né tantomeno questi sarebbe stato inserito nell'organizzazione della p.a., neppure in via temporanea per la realizzazione di un programma di stampo pubblicitario.

2) *“error in iudicando - erronea ricostruzione del fatto storico, erronea normativa applicabile e valutazione prove - omessa motivazione -*



SENT. 19/2024

violazione artt. 116 c.p.c., art. 4, 5, 94 e 95 d.lgs. 174/2016, 111

cost., art. 10 e 117 cost., art. 6 cedu, art. 2679 c.c.”.

Passando al merito, gli appellanti si dolgono in primo luogo dell'errata ricostruzione del fatto storico e del dato probatorio, in quanto il servizio reso dalla società "I GIRASOLI", a seguito dell'aggiudicazione di gara di appalto per la stipula di accordi quadro del 2015, sarebbe stato in scadenza al 31/12/2015, e sarebbe stato prorogato al 31/03/2016 dalla stessa Prefettura di Lecco, dopo e nonostante la constatazione delle asserite "gravi irregolarità".

Le stesse contestazioni del soggetto affidante avrebbero riguardato una sola struttura (La Valletta in Brianza) e un periodo molto limitato nel tempo (in particolare i giorni dal 18/12/2015 al 22/12/2015) in cui nella struttura erano presenti ogni giorno dai 21 ai 20 migranti, mentre per le altre strutture non sarebbe stato sentito alcun migrante, e tutta la tesi accusatoria si baserebbe su fatti riportati da soli 3 migranti (su un totale di 21 ospiti) di un'unica struttura e a fronte di una presenza di n. 76 migranti per il solo giorno del 18/12/2015.

In secondo luogo, lamentano la mancata valutazione e l'omessa e illogica motivazione rispetto a quanto dedotto dai convenuti circa il rilievo relativo a un presunto mancato o non conforme servizio erogato da parte della società appaltatrice nel periodo oggetto di contestazione. Infatti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di indicare, con approfondita disamina, le motivazioni secondo cui il servizio reso sarebbe stato ritenuto non conforme a quanto previsto a



SENT. 19/2024

livello contrattuale, senza considerare le repliche dei convenuti circa le spese considerate distratte secondo la perizia redatta in sede penale. La Società avrebbe sempre gestito il servizio in maniera conforme all'offerta tecnica presentata (doc. B n.53) e rispettato tutte le obbligazioni assunte in sede di gara:

- avrebbe ospitato i soggetti, consegnando le schede telefoniche, i pocket money e i kit per la cura della persona, gli indumenti e gli effetti lettereschi; ha realizzato attività di inclusione sociale (doc. B n.17) inserendoli in piccole comunità al fine di una maggiore integrazione;

- avrebbe provveduto all'iscrizione dei migranti a corsi di italiano (doc. B n.71 pagamenti tracciati di corsi di italiano presso il CIPIA; doc. B n.72 pagamenti tracciati di corsi con indicazione nominativa dei migranti);

- avrebbe messo a loro disposizione un supporto psicologico nonostante il contratto non lo prescrivesse come obbligatorio viste le dimensioni delle strutture;

- avrebbe accompagnato i migranti presso la questura (doc. B n.41);

- avrebbe accompagnato presso l'ospedale in caso di visite mediche (doc. B n.41 in cui l'operatore dichiara di essere responsabile di una struttura ospitante sole donne in cui erano presenti migranti in stato di gravidanza che sono state accompagnate alle visite necessarie);

- avrebbe acquistato i farmaci necessari (per i pagamenti tracciati si vedano i docc. da 71 a 74);

- avrebbe acquistato il cibo necessario al loro sostentamento.



SENT. 19/2024

Le stesse dichiarazioni testimoniali, se esaminate compiutamente, avrebbero confermato l'assunto difensivo. Peraltro, i primi giudici avrebbero contraddittoriamente affermato in un primo momento che sarebbe stato onere dei convenuti provare il regolare svolgimento della commessa pubblica per poi concludere con il rigetto delle istanze istruttorie volte a consentire di prendere posizione con cognizione di causa rispetto alle singole spese contestate.

In terzo luogo, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la consulenza del perito nominato dal Procuratore della Repubblica, fonte di prova delle condotte distrattive, nonostante la difesa degli odierni appellanti avesse chiesto di acquisire la documentazione utilizzata dal perito – mai riconsegnata alla curatela fallimentare (doc. B n. 65) - e quindi non visionata né dai convenuti né dalla Procura contabile.

Infine, allo scopo di dimostrare la inaffidabilità di quanto sostenuto dal perito, osservano gli appellanti che, pur non essendo nella condizione tale da poter censurare ogni singola spesa sostenuta poiché non in possesso degli estratti conti e di tutte le fatture citate dal consulente (doc. B n. 66, 70, 71, 72, 73, 74), dal bilancio della società al 31/12/2015 risultava un utile di esercizio pari ad euro 392.905,00, e per l'anno 2016 pari ad euro 274.471,00 (doc. B n.62 pag. 4). Passando all'analisi delle singole voci di spesa contestate:

a) Spese non inerenti

Il consulente indicherebbe le spese non inerenti e, pertanto, fondi pubblici "distratti" per complessivi euro 146.030,21. In realtà, i



SENT. 19/2024

pagamenti dei canoni di locazione alla società Shirvan Italia per euro 24.000, indicati dal consulente come fornitura di tappeti, come risulta dagli estratti conto in possesso degli odierni appellanti riguarderebbero invece importi spesi per contratti di locazione. Tutte le altre voci contestate [spese mobilio per euro 21.098,70; spese per biglietti ferroviari per euro 3.176,74; spese per manutenzione, buoni carburante e spese di autostrada di autovetture di proprietà della società per euro 19.155,99; spese veterinarie per euro 864,80 (ammissibili in quanto presso alcune strutture gestite era avviata la pet therapy e vi erano animali in loco a compagnia dei migranti); spese campeggio Aprilia migranti euro 440,01; spese albergo (categoria due stelle) per breve periodo, dovuto al trasferimento dei migranti per euro 4.270 (come da fattura che non risulta prodotta dal consulente e di cui gli odierni appellanti non sono in possesso)], sarebbero tutte compatibili con le finalità di assistenza ai migranti e connesse ai servizi erogati. Le spese per ristorazione e beni di lusso sarebbero di importo davvero minimo, e comunque non si sarebbe considerato che la società ogni anno nel periodo estivo avrebbe portato gli ospiti dei centri per i minori affidati in località turistiche marittime per trascorrere le giornate (es. Finale Ligure, Varigotti, Lignano Sabbiadoro). Pertanto, le relative spese riguarderebbero altre strutture gestite dalla società e sarebbero legittimamente presenti nella contabilità aziendale.

Anche l'autovettura definita "di lusso" sarebbe una Land Rover usata pagata euro 48.000,00, la cui fattura del saldo dell'importo



SENT. 19/2024

complessivo sarebbe del 17/07/2015 (doc. B n.29), quando la società non aveva ancora percepito alcun emolumento da parte della Prefettura di Lecco, in quanto i primi pagamenti risalirebbero al 10/09/2015 (euro 15.982,94). In ogni caso sarebbe stata usata per finalità aziendali al pari di altre auto acquistate (ad es. furgone Daimler Mercedes, acquistato in data 13/01/2016). Non sindacabile sarebbe anche il corrispettivo del contratto di locazione ad uso foresteria dell'immobile sito a OMISSIS, OMISSIS, dove nel 2016 il Sig. Panepinto Davide avrebbe trasferito la residenza, contratto stipulato con decorrenza dal 1/08/2015 per un costo annuo pari ad euro 15.600,00 da pagarsi con rate trimestrali anticipate pari ad euro 3.900,00 ciascuna.

b) Prelevamenti in contanti e ricariche carte prepagate

Con riferimento poi ai prelevamenti in contanti non supportati da "pezze giustificative" ritenuti prova di distrazione di fondi nonostante in giudizio non sarebbero stati depositati gli estratti conto al fine di permettere agli odierni appellanti di poter ricostruire i movimenti, hanno dedotto gli appellanti che quelle risorse sarebbero state utilizzate per l'acquisto di schede telefoniche internazionali (come previsto dalla convenzione a ciascun migrante doveva essere fornita una tessera telefonica dell'importo di 15 euro); per la corresponsione dei pocket money agli ospiti (pari ad euro 2,50 al giorno) che sarebbero avvenute a livello mensile (come peraltro dichiarato dagli stessi migranti, gli stessi avrebbero sempre ricevuto le somme dovute a titolo di pocket money e gli eventuali ritardi nella corresponsione



SENT. 19/2024

erano relativi unicamente ai ritardi nei pagamenti da parte della Prefettura); per l'acquisto di generi alimentari in negozi tipici arabi che non garantivano il pagamento con metodi tracciati (es. macellerie e/o negozi di spezie orientali); per l'acquisto in via ordinaria e "in via di urgenza" di generi alimentari o altre merci e/o beni di cui necessitano le varie strutture dislocate sul territorio provinciale.

Inoltre, anche in assenza di approfonditi dati contabili, dalla documentazione allegata relativa agli estratti conto che ha esaminato il CTU per il periodo di riferimento (da aprile 2015 a marzo 2016 - doc. B n.da 70 a 75) emergerebbe che gli importi contestati per i prelievi in contanti e le ricariche delle carte prepagate non sarebbero corretti, e, tuttalpiù gli importi pagati in contanti nel periodo oggetto di contestazione potrebbero raggiungere la somma di euro 62.520,67 (non certo la somma di euro 316.786,00) e i dati riguarderebbero sicuramente le strutture oggetto del presente giudizio, ma anche altre (2 Milano, 8 Como, 7 Monza e Brianza - doc. B n.61).

Nel periodo contestato, poi, i migranti beneficiari del servizio reso per la Prefettura di Lecco sarebbero stati complessivamente (secondo la documentazione inviata dalla Prefettura in data 6/06/2022) n. giornate 18.002, di cui 13.380 nel 2015 e 4.622 nel 2016 (doc. B n.55 presenze) con la conseguenza che vi sarebbero dei prelevamenti in contanti definiti "distrazione di somme" che risulterebbero giustificati almeno per euro 45.005 per il solo appalto della Prefettura di Lecco.

A riprova dell'assunto, dal bilancio sociale del 31/12/2016 (doc. b



SENT. 19/2024

n.61) emergerebbero le unità locali destinate alle attività di centri di accoglienza (2 Milano; 8 Como; 2 Lecco; 7 Monza e Brianza (doc. b n.61 pag. 6), tant'è che sarebbero stati contabilizzati pocket money per euro 50.000,00 (doc. b n.62 pag. 11), di cui per la gestione della prefettura di Lecco solo euro 11.555,00.

Come emergerebbe dagli estratti conto allegati, ciascun operatore sarebbe stato un potenziale "utilizzatore" di una carta prepagata fornita dalla Società per poter effettuare gli acquisti di beni urgenti da acquistare in loco (doc. B n.72 pag. 9 ad esempio in data 18/01/2016 sono state effettuate le ricariche di euro 2.000,00 a carta jeans OMISSIS; euro 1.750,00 a carta jeans OMISSIS; euro 500,00 a carta jeans OMISSIS; euro 651 a OMISSIS.).

c) Sul prestito alla Cooperativa Sociale Hope

Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, non vi sarebbe stato alcun mancato rimborso di prestiti da parte della Cooperativa Sociale Hope per euro 66.550,00, in quanto la somma sarebbe stata ampiamente rimborsata con bonifico del 1/08/2017, per un importo pari a euro 181.548,39 (doc. B n.21). Attualmente, la società I GIRASOLI sarebbe debitrice nei confronti di HOPE (doc. B n.63) e per tali motivi si sarebbe insinuata al passivo della procedura fallimentare (doc. B n. 63).

d) Sui compensi alla Sig.ra Vacchi Gianna Maria

Anche in relazione ai compensi percepiti dall'appellante Vacchi Gianna Maria, si rimarca che, oltre alla carica gestoria per la quale comunque avrebbe avuto diritto a un compenso, la stessa avrebbe



SENT. 19/2024

prestato la propria attività lavorativa in favore della società, come emerge dal LUL (doc. B n.56-57-58), occupandosi della gestione del personale, dell'organizzazione dei prospetti dei turni e delle assenze, della verifica del rispetto delle varie normative regionali rispetto alle strutture gestite (si evidenzia che la cooperativa non avrebbe gestito unicamente migranti, ma anche il settore dei minori, ambito per il quale le singole strutture dovevano ottenere l'autorizzazione al funzionamento), nonché dei rapporti con i fornitori e dei relativi pagamenti. In ogni caso, si contesta la superficialità del criterio adottato nella CTU integrativa (doc. B n.67), in quanto la signora Vacchi avrebbe percepito soltanto la somma di euro 8.500,00 lordi a titolo di compensi per tutto il periodo contestato (aprile 2015- marzo 2016) (doc. B n.43, 71, 72, 73, 74).

3) *“error in iudicando - errata valutazione dell'elemento soggettivo”;*

Alcuna condotta dolosa sarebbe riscontrabile nel caso di specie, posto che il dolo non sarebbe stato accertato né nel procedimento penale, né tantomeno la “volontarietà dell'evento dannoso” sarebbe stata provata da parte della Procura contabile.

4) *“error in iudicando - errata quantificazione del danno alla finanza pubblica”.*

Il danno non potrebbe fondarsi su prove presuntive o indiziarie, poiché dovrebbe identificarsi in un pregiudizio economico certo nell'an. Sarebbe spettato al P.M. fornire la prova che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali della somma imputata a titolo di danno erariale abbia comportato una perdita



SENT. 19/2024

patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi non raggiunti. L'unica prova del danno sarebbe la ricostruzione operata dal perito di parte che, per quanto in precedenza precisato, risulta lacunosa se non errata per molteplici profili sopra esaminati.

Sotto altro aspetto, l'amministrazione avrebbe già monetizzato il danno da inadempimento, attraverso l'applicazione delle penali per un ammontare complessivo di € 10.221,26 (doc. B n.15) e, comunque, non vi sarebbe prova di un danno ulteriore.

Peraltro, il corrispettivo complessivo per i mesi in cui sono state accertate le inadempienze sarebbe pari ad euro 233.069,90, comprensivo dei pocket money e delle spese inerenti alle tessere telefoniche che risultano da tutte le dichiarazioni dei migranti corrisposte ai singoli. Sul punto rilevano gli appellanti che la corresponsione dei pocket money sarebbe stata soggetta a un rigido controllo da parte della Prefettura, che verificava puntualmente rispetto agli elenchi dell'anagrafe detenuti dalla Questura (doc. B n.28 e 33) e, pertanto, la condanna a importi addirittura superiori a quelli corrisposti dalla Prefettura per il periodo di riferimento risulterebbe un indebito arricchimento.

Laddove poi si volesse individuare un "danno alla finanza pubblica" l'accertamento dello stesso avrebbe dovuto essere limitato ai corrispettivi ricevuti per il periodo da gennaio a marzo 2016 (euro 97.661,30), detraendo a detto importo le penali già versate, i pocket money versati ai migranti per euro 11.555,00, e riducendo la somma



SENT. 19/2024

ottenuta, in virtù dell'espletamento della prestazione, di almeno il 70% dell'importo in ragione delle prestazioni comunque rese ai sensi dell'art. 1226 c.c. Oppure, in via subordinata, tenendo conto sia degli importi sopra indicati sia di quelli versati per i servizi erogati al centro de "La Valletta" (euro 13.556,30 complessivi), detraendo comunque da detto importo le penali già versate, i pocket money versati ai migranti per euro 11.555,00 ed euro 1180; in ogni caso riducendo la somma ottenuta, in virtù dell'espletamento della prestazione, di almeno il 70% dell'importo in ragione delle prestazioni comunque rese ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Infatti, il danno da inadempimento paventato dalla Procura potrebbe essere al più assimilabile ad un danno da disservizio, ma non a un mancato servizio per il quale astrattamente sarebbe lecito individuare il danno nell'intero importo erogato. Nel caso di specie, infatti, la prestazione è stata erogata sino alla scadenza naturale del contratto. L'altra voce di danno, liquidata in sentenza e relativa alla somma di euro 274.930,21 (ovvero euro 168.130,21 per costi non inerenti, euro 66.550,00 per prestiti ad altre società, nonché euro 40.250,00 per elargizioni alla Vacchi), sarebbe del tutto infondata e non supportata da un dato probatorio certo.

5) *"error in iudicando - estinzione dell'azione per prescrizione del diritto".*

Il danno alla finanza pubblica contestato sarebbe causato unicamente dall'aver reso un servizio difforme da quello pattuito, pertanto, non sussiste nel caso di specie alcun comportamento di



SENT. 19/2024

occultamento dei fatti oggetto di giudizio. La Questura di Lecco avrebbe effettuato la segnalazione alla Procura della Repubblica in data 29/02/2016 indicando l'art. 316 ter c.p. *"Indebita percezione di erogazioni pubbliche"* (doc. B n. 25) in seguito alla comunicazione da parte della Prefettura di Lecco di presunte condotte aventi rilevanza penale poste in essere dalla società appellante nell'espletamento del servizio di accoglienza dei migranti (doc. 23, 22), segnalazioni inviate anche al Ministero dell'Interno (doc. 24). Pertanto, la Prefettura sarebbe stata a conoscenza del presunto danno erariale sin dal dicembre 2015 e la presente controversia non verte in ipotesi di occultamento doloso. Oltretutto, la conoscenza piena del possibile fatto dannoso sarebbe attestata dall'applicazione da parte della Prefettura delle penali previste dai singoli contratti nei primi mesi del 2016 (doc. B n. 15).

L'atto di invito a fornire deduzioni sarebbe stato notificato ben oltre il termine dei 5 anni, in quanto reca la data del 20/05/2021, e, dunque, il danno sarebbe interamente prescritto.

Conclusivamente, gli appellanti principali chiedono, in via istruttoria, che venga ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Prefettura di Lecco di "tutte le comunicazioni via e-mail inviate alla Prefettura di Lecco dal personale della società I Girasoli" e "all'autorità di polizia giudiziaria che attualmente ne ha la custodia, della contabilità integrale oggetto di provvedimento di sequestro nel procedimento penale, mai restituita alla procedura fallimentare (nonostante il sequestro sia cessato con la pubblicazione della



SENT. 19/2024

sentenza del GUP del Tribunale di Lecco del 31/03/2022)” e, nel merito, l’accoglimento del gravame e la riforma integrale della sentenza; in via subordinata la riduzione dell’addebito.

Con atto notificato il 12.12.2022 e iscritto a ruolo in data 29.12.2022, hanno interposto appello anche l’Associazione “LA CROCE DEL SUD” Onlus, in persona del suo Presidente e legale rappresentate pro tempore sig. Bottoni Antonio, nonché i sigg.ri BOTTONI Antonio e CARACCILOLO Riccardo Ciro, tutti patrocinati come in atti, i quali hanno lamentato:

1) *“difetto di giurisdizione del Giudice contabile”*.

L’ipotesi accusatoria individuerrebbe la responsabilità dei convenuti nelle irregolarità e inadempienze contrattuali avvenute nella gestione dei centri di accoglienza rispetto agli impegni assunti con le convenzioni sottoscritte, che si sarebbero tradotte nell’effettuazione non conforme agli standard minimi pattuiti, del servizio di accoglienza; tant’è che è stata richiesta, e poi ritenuta fondata, la condanna dei convenuti a titolo di dolo contrattuale. Sarebbe evidente, pertanto, che il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio si collocherebbe in un ambito di natura prettamente privatistica, di patologica alterazione del sinallagma contrattuale e, come tale, avulso tanto dal conferimento quanto dallo sviamento di pubbliche e autoritative potestà.

2) *“insussistenza della prova della responsabilità amministrativa dei convenuti e dell’esistenza di un danno all’Erario dello Stato - violazione per erronea e omessa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. -*



SENT. 19/2024

omesso esame di elementi di prova essenziali e determinanti - difetto di motivazione”.

I primi giudici avrebbero preso in considerazione, quali fonti di prova, esclusivamente i documenti provenienti dall'indagine penale riguardante gli appellanti, conclusasi con sentenza di assoluzione - con la formula perché il fatto non sussiste - dal GUP di Lecco (doc. 6 fascicolo 1° grado dei convenuti), senza tuttavia considerare non solo la sentenza di assoluzione e le motivazioni in essa contenute, ma neppure la perizia contabile, a firma del Dott. Ruggero, prodotta dagli appellanti in sede di invito a dedurre, con tutta l'allegata e completa documentazione contabile della Onlus, analiticamente e puntualmente esaminata dal perito di parte (doc. 30 fascicolo della Procura regionale).

L'elaborato peritale del consulente penale, oltre ad essere carente, superficiale e lacunoso, sarebbe stato redatto senza alcun contraddittorio con gli indagati, i quali, in relazione a esso, pertanto, non avevano potuto esercitare il diritto di difesa, neanche dinanzi al GUP di Lecco.

3) “insussistenza del danno all'erario dello Stato - violazione, falsa ed erronea applicazione ed interpretazione delle convenzioni sottoscritte in relazione all'art. 1382 cod. civ. - falsa ed erronea interpretazione, applicazione dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997 - insussistenza degli illeciti contestati”.

Secondo la sentenza appellata, le irregolarità nella gestione del servizio, emerse e comprovate dagli atti penali prodotti dalla Procura,



SENT. 19/2024

consisterebbero in: 1) irregolarità e inadempimenti nell'erogazione dei servizi di accoglienza specie in ordine alle condizioni igienico-sanitarie, che avrebbero costretto alla chiusura del CAS e all'irrogazione di sanzioni per € 96.397,58 e dunque, in primo luogo, in inadempienze contrattuali e nella violazione degli standard minimi di accoglienza; 2) non congruità dei compensi versati dalla Onlus al Presidente Bottoni Antonio e infine 3) prelevamenti dalle casse della Onlus e dal conto corrente di notevoli somme in contanti pari a €146.690,00 nel 2017 e € 101.232,50 nel 2018 non giustificate e giustificabili contabilmente come spese di gestione e quindi da intendersi come risorse indebitamente sviate al loro scopo.

Ricordano gli appellanti che, nel periodo dalla fine del 2015 al settembre 2018, la Onlus avrebbe gestito, in base alle convenzioni stipulate con la Prefettura e poi con la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, alcune delle quali più volte rinnovate, 13 strutture di accoglienza (CAS) di piccole dimensioni, nella specie appartamenti nelle disponibilità dell'associazione e da questa condotti in locazione, ubicati in Lecco, Malgrate, Galbiate, Valgreghentino, Castello di Brianza e in Primaluna.

a) *Inadempienze.*

Dopo aver illustrato il contenuto degli accordi negoziali e degli obblighi che ne erano scaturiti a carico della Onlus, si evidenzia che, nonostante le prospettate gravi irregolarità e inadempienze, specie di tipo igienico-sanitario che avrebbero determinato la chiusura di un



SENT. 19/2024

CAS e l'irrogazione di sanzioni per euro 96.397,58, i primi giudici avrebbero riconosciuto che un "qualche servizio ai migranti è stato reso" (pag. 29), traendone poi la (errata) convinzione che "dalle inadempienze sarebbe derivato un danno all'erario".

Al contrario, come riferito dai Funzionari della Prefettura di Lecco assunti ex art. 362 cpp a sommarie informazioni, i controlli sulla gestione dell'attività di accoglienza sarebbero stati frequenti e approfonditi, oltre a essere condotti non solo sulla documentazione, ma anche con accessi ispettivi e verifiche delle strutture (doc. 1 allegato 14 fascicolo Procura). Dagli atti penali prodotti non risulterebbe affatto che ci siano state, a differenza che per la Cooperativa I Girasoli, lamentele da parte dei migranti ospiti nelle 13 strutture nel corso del 2015-2018, e dalle ispezioni effettuate non sarebbe stata rilevata, nel 2015 e 2016, alcuna inadempienza o inadeguatezza delle strutture e dei servizi resi ai migranti in base alle convenzioni.

In ogni caso, le uniche inadeguatezze sarebbero state riscontrare, in seguito a controlli ispettivi, nel 2017 e nel 2018 con riferimento, peraltro solamente a 4 strutture su 13 e per l'esattezza il CAS di Galbiate, di Valgreghentino, di Merate e di Primaluna, come risulta dal documento 19 prodotto dalla Procura Regionale.

A parte la situazione della struttura di Galbiate per la quale le inefficienze e irregolarità riscontrate avrebbero determinato la momentanea chiusura del Centro, ma solo per alcuni giorni - non essendo possibile realizzare degli interventi richiesti di tinteggiatura



SENT. 19/2024

e igienizzazione dei locali in presenza dei migranti ospiti (eseguiti i quali la struttura sarebbe stata riaperta) - le altre irregolarità sarebbero state prontamente risolte, e la Prefettura si sarebbe limitata ad applicare le penali previste dalle Convenzioni a titolo di risarcimento del danno senza pervenire alla risoluzione dei contratti, evidentemente non essendo le violazioni di tali gravità da importare lo scioglimento del rapporto contrattuale.

I giudici territoriali avrebbero erroneamente ritenuto che la somma di euro 96.397,58, corrisposta a titolo di sanzione e nella forma dello scomputo dei rimborsi (pag. 30 sentenza), non costituirebbe già un risarcimento del danno, visto che non si tratterebbe di sanzioni per *mala gestio*, ma, semmai, di sanzioni civili, ovvero di vere e proprie penali convenzionali, vale a dire di una liquidazione forfettaria anticipata del danno, ex art. 1382 cod. civ., per l'inadempimento contrattuale. In definitiva, il danno sarebbe stato già ampiamente risarcito.

b) *Sulla non congruità del compenso versato al Presidente Bottoni.*

Quanto poi all'altra voce di danno, le contestazioni investono l'appellante Bottoni, quale Presidente dell'Associazione, per aver percepito del tutto illegittimamente, perché in spregio alla normativa sulle Onlus, compensi per € 263.488,88 riferiti al 2017 (che si riducono al netto a € 138.7666,28) ed € 225.339,71 (al netto 120.783,08) nel 2018.

Tali compensi costituirebbero distribuzione indiretta di utili, vietati



SENT. 19/2024

dalla vigente legislazione sulle Onlus e, come tali, si risolverebbero in uno sviamento delle risorse pubbliche dal loro scopo, fonte pertanto di responsabilità amministrativa. La Sezione meneghina avrebbe fatto proprie le osservazioni del CTP della Procura, dott. Milani, il quale non avrebbe potuto accertare l'importo dei compensi lordi e netti percepiti dal Presidente della Onlus, non avendo a disposizione che alcuni cedolini del 2018, senza considerare che in realtà i compensi lordi e netti percepiti dal Bottoni fossero di gran lunga inferiori, come risulta dai CUD (certificazioni lavoro dipendente) prodotti in giudizio (doc. 8 fascicolo di parte dei convenuti). Il Sig. Bottoni, infatti, avrebbe percepito dalla Onlus compensi lordi per euro 233.118,78 nel 2017 (pari a euro 133.458,21 al netto), e per euro 145.387,18 nel 2018 (pari a euro 85.916,57 al netto).

In ogni caso sarebbe stata travisata la disciplina dei compensi degli amministratori delle Associazioni operanti nel così detto "Terzo Settore", e in particolare di quelli consentiti agli amministratori delle Onlus. Dovrebbe utilizzarsi a parametro il compenso massimo attribuibile al Presidente del Collegio Sindacale di una società per azioni, stabilito in base all'art. 29 del DM 140/2012 (per i dottori commercialisti) in euro 8.000,00 l'anno, con elevazione del 50% dell'indennità per il Presidente. Ancor più significativamente tale limite varrebbe unicamente per i compensi attribuiti agli amministratori con funzioni elettive e di rappresentanza in seno alla Onlus, ma non a quelli aventi anche compiti operativi, con attività lavorativa costante e a tempo pieno nell'ambito dell'Associazione;



SENT. 19/2024

tant'è che il consulente della Procura della Repubblica, Dott. Milani, avrebbe distinto il compenso attribuito all'amministratore quale emolumento in virtù della carica ricoperta, indipendentemente da qualsiasi attività di fatto svolta (compenso che dunque avrebbe natura e funzione di indennizzo), e l'onorario che sarebbe diretto a remunerare l'effettiva attività svolta per l'espletamento delle proprie funzioni e che quindi avrebbe natura retributiva, determinato conseguenzialmente in funzione della quantità e qualità del lavoro.

Il CT nominato dal p.m. penale, avendo ben chiaro che il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "La Croce del Sud" non avesse svolto solo compiti di mera rappresentanza, si sarebbe premurato di pervenire alla determinazione della "giusta remunerazione" dell'attività concretamente svolta dal Sig. Bottoni, ma poi l'avrebbe determinata in modo del tutto arbitrario e discrezionale, senza indicazione alcuna dei criteri ispiratori, e senza considerare la natura e la consistenza dell'attività svolta dal Sig. Bottoni nella direzione di 13 strutture. I CUD prodotti dal Sig. Bottoni attesterebbero che i maggiori emolumenti percepiti nel 2017 e nel 2018 avrebbero compensato la riduzione subita dal Sig. Bottoni nel 2016, in ragione delle cospicue spese sostenute per acquisire in locazione e rendere idonei gli alloggi da destinare all'accoglienza dei migranti. L'Associazione avrebbe dovuto applicare al personale dipendente il CCNL "UNEBRA" (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale) che però non avrebbe contemplato espressamente la posizione del Dirigente e, in ragione di ciò, i



SENT. 19/2024

compensi percepiti dal Sig. Bottoni nel 2018 e nel 2017 (parte dei quali riferiti al 2016) avrebbero ricompreso anche le indennità per le funzioni di rappresentanza quale Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, in linea con le retribuzioni annue medie dei dirigenti, come risulterebbe dalla indagine 2018 redatta dalla Federazione Nazionale dei Dirigenti, quadri e professionali del commercio, trasporto, turismo, servizi, terziario avanzato.

Ciò posto, dall'eventuale superamento dei limiti massimi dei compensi in esame non sarebbe derivato alcun danno all'Erario. La violazione dei limiti indicati dall'art. 10, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 460 del 1997, infatti, dovrebbe essere considerata quale illecita distribuzione degli utili, e si risolverebbe, pertanto, in un danno esclusivamente all'Associazione, oltre che in un illecito amministrativo sanzionato con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 28 del d.lgs. n. 460/97, consistente in una somma variabile da 2 a 12 milioni di vecchie lire. La violazione, tuttavia, non avrebbe prodotto alcuno sviamento di risorse pubbliche ma, semmai, la distrazione di risorse patrimoniali dell'Associazione non lucrativa.

Trattandosi di appalto a titolo oneroso, il margine di utili e di guadagno che derivava dall'esecuzione del contratto sarebbe connaturato al contratto e del tutto lecito, sia che il gestore fosse un'impresa commerciale, sia che fosse un'associazione Onlus, non essendo stato previsto che la somma forfettariamente corrisposta fosse commisurata a quanto effettivamente speso e documentato per l'erogazione del servizio di accoglienza.



SENT. 19/2024

c) Sui prelevamenti in contanti privi di giustificazione.

Anche per la contestazione sui prelevamenti in contanti privi di giustificazione, la Sezione territoriale avrebbe accolto la prospettazione accusatoria, ritenendo ingiustificati i notevoli prelievi in contanti (euro 146.690,00 nel 2017 e 101.232,50 nel 2018), posti in essere in violazione dell'art. 3 l. 13.08.2020, n. 166, cioè in di una norma entrata in vigore 2-3 anni dopo, considerandole “risorse sviate dal loro scopo” (pag. 27 sentenza). In realtà, non solo non si sarebbe tenuto conto delle osservazioni del perito di parte, ma la stessa CT acquisita in sede penale sarebbe viziata: sarebbe bastato verificare la documentazione contabile (fatture e scontrini fiscali) per concludere che tutti i prelievi in denaro fatti dal conto della Onlus nel 2017 e 2018 sarebbero stati impiegati per l’acquisto dei beni connessi ai servizi e del tutto giustificati. Operazione che il CTP Dott. Ruggero avrebbe effettuato, arrivando a concludere che per il 2017 “*per ogni registrazione di uscita di cassa, è stata riscontrata l’esistenza di documentazione contabile e fiscale, attestante la natura delle spese sostenute. I suddetti documenti siano stati rinvenuti nella documentazione contabile della Croce del Sud, regolarmente conservate e protocollate*” (pag. 7 CTP Dott. Ruggero) e che dunque “*dall’esame contabile non sono state riscontrate uscite di cassa contanti non giustificate*” (pag. 8 CTP); ad analoghi risultati condurrebbe la verifica dei prelievi in contanti effettuati nel 2018.

Sotto altro profilo, il parametro di euro 9,80 pro capite, fissato dalla delibera ANAC 1204/2016, sarebbe stato dettato per il servizio di



SENT. 19/2024

fornitura pasti svolto da servizi esterni o da cuochi dipendenti interni e quindi avrebbe riguardato grosse strutture di accoglienza ma non le strutture gestite dall'Associazione la Croce del Sud, costituite da piccoli alloggi, che avrebbero ospitato pochi migranti ciascuno, nelle quali non sarebbero stati, del tutto legittimamente, forniti pasti preparati, ma derrate alimentari, che gli ospiti poi avrebbero cucinato secondo i personali gusti e abitudini alimentari, connessi alla loro provenienza geografica, mentre in 2 strutture - nell'ambito di progetti di autonomia per la gestione dell'economia domestica - gli ospiti, cui l'Associazione avrebbe fornito le occorrenti somme di denaro, avrebbero acquistato direttamente e personalmente gli alimenti e in seguito li cucinavano.

La CTP avrebbe puntualmente ricostruito, citando i riferimenti normativi e documentali, che il Ministero dell'Interno, successivamente alla delibera ANAC, presa contezza dall'esame dei rilevamenti e dei dati raccolti, secondo i quali l'80% dei migranti trovava accoglienza in piccole strutture che, come tali, consentivano un'autonoma gestione da parte degli stessi richiedenti asilo, non solo dei pasti, ma anche del lavaggio degli indumenti e della pulizia degli ambienti (Circolare n. 14810 del 22.11.2018 del Ministero dell'Interno come riportato a pag. 6 della CTP dott. Ruggero), avrebbe rivisto le stime dei costi per il vitto, tant'è che nel nuovo capitolato d'appalto, approvato con la stessa circolare (all. 7 della CTU), sarebbe stata operata una stima dei costi per l'acquisto di derrate alimentari nell'ordine di euro 5,00 per ospite al giorno.



SENT. 19/2024

Orbene il CTP, tenendo conto necessariamente non solo dei costi per l'acquisto della derrate alimentari ma anche di quelli relativi ai dipendenti incaricati degli approvvigionamenti, compresi i rimborsi spese per l'uso dell'auto propria o i costi per l'uso di mezzi dell'Associazione, avrebbe calcolato in euro 4,98, la spesa media pro capite e pro die per il 2018, spesa assolutamente in linea con il parametro di riferimento medio stabilito nel 2018 dalla circolare 14810 del 22.11.2018 del Ministero dell'Interno.

4. *“insussistenza del dolo contrattuale e del nesso causale fra le condotte dei convenuti nell'esecuzione delle Convenzioni ed il danno all'Erario”.*

Secondo gli appellanti non sarebbe stato affatto dimostrato che i convenuti avessero l'intenzione di non adempiere le obbligazioni attinenti all'assistenza dei migranti, assunte con la sottoscrizione delle convenzioni, obbligazioni che sono state per gran parte correttamente eseguite, senza che vi fossero lamenti da parte degli ospiti o venissero rilevate particolari violazioni in seguito ai controlli ripetutamente operati nelle 13 strutture di accoglienza.

Quando sono state rilevate delle criticità e delle inadempienze, esse sarebbero state immediatamente risolte dall'Associazione La Croce del Sud, ottemperando alle prescrizioni formulate dalla Prefettura di Lecco e dimostrando correttezza e lealtà nell'esecuzione dei contratti oltretutto la volontà di adempiere.

5) *“omessa individuazione e ripartizione delle singole responsabilità dei convenuti e conseguente omessa applicazione dell'art. 1, 1°*



comma-quater, L. n. 20 del 1984”.

La sentenza appellata, in violazione dell’art. 1, comma 1-quater della l. n. 20 del 1994, ha condannato La Croce del Sud, il Sig. Bottoni Antonio e il Sig. Caracciolo Riccardo Ciro a risarcire la somma di euro 639.481,99, ritenendo i tre convenuti compartecipi a pari titolo e con pari responsabilità nella causazione, con dolo, del danno erariale, giudicando pertanto equivalente l’apporto causale dei tre soggetti condannati, senza considerare che la norma impone il riparto di responsabilità.

Conclusivamente, gli appellanti incidentali chiedono l’accoglimento del gravame e l’assoluzione da ogni responsabilità e da ogni addebito per danno derivante all’Erario dello Stato e, in via del tutto subordinata, che il danno erariale venga rideterminato e che si provveda alla ripartizione, ex art. 1, comma 1-quater L. n. 20 del 1994, in base alle effettive responsabilità.

In data 12.10.2023 ha depositato le proprie conclusioni la Procura generale che ha contestato partitamente i singoli motivi di gravame chiedendone la reiezione.

Sulla questione di giurisdizione ha richiamato i precedenti del Giudice regolatore nei quali si stabilisce che “il rapporto di servizio vale a sua volta ad escludere che i fondi pubblici posti a disposizione delle cooperative potessero essere riguardati come corrispettivi privatistici per prestazioni contrattuali eseguite, anziché come finanziamenti da impiegare nell’attività propria della p.a. e svolta - in sua vece - dalla Associazione”.



SENT. 19/2024

Passando poi all'analisi dei motivi di doglianza prospettati da Panebianco e Vacchi, l'appellata Procura generale rimanda alla stessa documentazione (all. 11) prodotta e invocata dagli odierni appellanti, e in particolare all'elenco delle strutture allegato alla nota della Prefettura del 15.02.2016, che sarebbe inequivoco nel senso che la struttura in La Valletta Brianza alla via Montegrappa n. 13 sarebbe stata "sospesa dal 23.12.2015 per inadempienze" e del resto, ad attestare lo stato di grave degrado della suddetta struttura vi sarebbe anche il verbale di ispezione del 22.12.2015 (all. 10 all'annotazione di polizia erariale del 24.02.2021). La circostanza che, contrariamente agli infondati assunti degli appellanti, le inadempienze e il degrado fossero generalizzati e interessassero anche le altre strutture, lo si evincerebbe chiaramente dai relativi verbali di ispezione, e in particolare dai verbali di ispezione del 22.01.2016 presso la struttura di Valgreghentino, e del 22.01.2016 presso la struttura di Galbiate, versate agli atti del giudizio (all. 11 e 12 alla suddetta annotazione di P.E. del 22.01.2016), dai quali emergerebbe chiaramente l'assenza del personale, l'inidoneità delle attrezzature, l'assoluta incuria nella gestione della struttura, il mancato e/o l'irregolare espletamento dei corsi di istruzione, le gravi carenze igienico - sanitarie, avuto, in particolare, riguardo alla pulizia e salubrità della struttura, all'alimentazione e alla salute degli ospiti. I suddetti verbali di ispezione farebbero piena prova, fino a querela di falso, per quanto constatato "*de visu et auditu ex propriis sensibus*", anche avuto riguardo alle dichiarazioni raccolte dai



SENT. 19/2024

pubblici ufficiali che li hanno redatti e sottoscritti.

E, dunque, sarebbe pienamente provata la grave violazione degli obblighi di servizio da parte della cooperativa sociale e, per essa, dei suoi esponenti, ciò che evidentemente avrebbe giustificato la conclusione che il servizio reso dagli appellanti dovesse considerarsi, in ragione della sua inidoneità, un “aliud pro alio” e che, pertanto, si imponesse l’integrale restituzione degli importi erogati dall’Amministrazione, prendendo, tuttavia, atto che i primi giudici avrebbero proceduto alla determinazione del danno erariale, in termini riduttivi, avuto riguardo all’ammontare delle somme distratte, sulla base delle risultanze della C.T. espletata in sede penale.

Sul fronte delle somme “distratte”, nell’opporsi alla richiesta formulata dagli appellanti che venga ordinata l’esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della documentazione posta a base della CTU, l’attivo riportato dagli appellanti nel bilancio 2016 costituirebbe un’ulteriore prova che tale utile sarebbe potuto avvenire solo privando i centri di accoglienza gestiti delle risorse umane e materiali necessarie per assicurare ai relativi ospiti un trattamento minimamente dignitoso e, pertanto, disattendendo palesemente gli obblighi di servizio assunti. Richiama, poi, i vincoli che derivano alle imprese sociali dalla legislazione all’epoca vigente e, soprattutto, l’assoggettamento al divieto di distribuzione anche indiretta degli utili. In ogni caso gli appellanti non avrebbero mai fornito la prova dell’inerenza delle spese alle finalità pubblicistiche rese palesi in sede



SENT. 19/2024

di affidamento e l'unica spesa per la quale la difesa degli appellanti avrebbe offerto un principio di prova riguarderebbe gli accrediti, disposti in favore della Shirvan Italia, oggetto di rilievo per l'importo complessivo di € 24.000,00 e che secondo quanto sarebbe dato evincere da alcune delle relative annotazioni di cui agli estratti conto bancari dovrebbero intendersi riferiti, in tutto o in parte, all'affitto di un immobile in Rogeno, che a detta degli appellanti sarebbe l'immobile presso il quale era ubicato il centro di accoglienza sito nel suddetto comune. In tale ottica, l'importo dovrebbe essere decurtato da quello complessivo a titolo di danno.

Quanto poi ai finanziamenti concessi, totalmente al di fuori delle finalità istituzionali della Cooperativa sociale, alle correlate Società Biribò srls e Soc. coop. Hope, l'appellata parte pubblica osserva che sarebbe frustraneo il tentativo degli appellanti di contrastare le risultanze della C.T. del P.M. penale sul punto, allegando l'avvenuto rimborso del (solo) prestito alla Soc. coop. Hope (mentre nulla viene detto in ordine al prestito alla Biribò srls), senza minimamente provare i propri assunti, considerato che la causale del presunto bonifico di restituzione (doc. 21 delle prod. degli odierni appellanti) sarebbe stata ampiamente coperta con il "bianchetto" per cui ne sarebbe impedita la lettura, mentre d'altro canto, la presunta domanda di insinuazione nel passivo del fallimento della cooperativa che sarebbe stata proposta dalla Coop. Hope, eccepisce che la copia della domanda prodotta non sarebbe corredata né dalla ricevuta di accettazione/consegna della pec di inoltro né da attestazione di



SENT. 19/2024

ricevuta, né sarebbe stata prodotta copia del provvedimento di ammissione; in ogni caso, il presunto “finanziamento conto terzi” riguarderebbe il periodo 01.08.2017 – 11.06.2020 e, pertanto, a presunti rapporti estranei, ratione temporis, al presente giudizio.

Parimenti infondate, siccome prive di qualsiasi conforto probatorio, sarebbero le generiche contestazioni formulate dagli appellanti con riferimento al pagamento a carico della cooperativa sociale dell'affitto dell'appartamento in OMISISS in godimento del sig. Panepinto Davide.

Sarebbero altresì prive di riscontro le argomentazioni volte a censurare la sentenza nella parte in cui ha accertato l'elemento soggettivo del dolo, tenuto conto degli ampi e dirimenti stralci delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi.

Analogamente, in punto di quantificazione del danno, la Procura generale richiama la natura del danno da inadempimento ritenendo del tutto parziali e non soddisfattivi i versamenti delle sanzioni.

Infine, in relazione alla riproposta eccezione di prescrizione, nel condividere le motivazioni esposte in sentenza, si osserva che la prescrizione decorrerebbe solo all'esito delle indagini preliminari espletate e coperte da segreto istruttorio sino alla loro ostensione con la richiesta di rinvio a giudizio, mettendo in luce l'assoluta inattendibilità della dichiarazione datata 22.12.2015.

Parimenti infondati sono i motivi d'appello proposti dall'Associazione LA CROCE DEL SUD Onlus e dai sigg.ri BOTTONI Antonio e CARACCILO Riccardo Ciro, anche in riferimento alle censure mosse



SENT. 19/2024

nel merito. Anche in questo caso, osserva la Procura generale che la gravità della violazione da parte degli odierni appellanti degli obblighi di servizio in ordine alla gestione dei centri di accoglienza e alle attività connesse risulta chiaramente dalla documentazione in atti: nel verbale del 26/07/2017 di ispezione della struttura di Galbiate risulta, fra l'altro, che "l'appartamento si presenta in pessime condizioni igieniche, la mobilia è deteriorata, gli elettrodomestici risultano non utilizzabili". I sopralluoghi e i verbali successivi confermerebbero la mancanza dei requisiti minimi di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle strutture, tali da pregiudicare lo stesso diritto alla salute, e da rendere chiaro anche l'atteggiamento pervicacemente inottemperante dell'Associazione che, solo a seguito di reiterate richieste formulate dall'Amministrazione, si sarebbe adeguata alle prescrizioni formulate. Non si tratterebbe, pertanto, di mero "disservizio" ovvero di "mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto dell'accordo", e cioè della convenzione di affidamento del servizio, cui ha riguardo la previsione di cui all'art. 12 (rubricato "penali") della convenzione intercorsa fra la Prefettura – U.T.G. di Lecco e l'Associazione, invocata dagli odierni appellanti, ma, in ragione della gravità dell'estensione (che non investe uno dei servizi oggetto dell'accordo, ma ne investe se non la totalità, gran parte) e della protrazione della violazione, si verte piuttosto in una ipotesi di grave vulnus del programma dell'amministrazione, in ragione del rilevante pregiudizio arrecato alla relativa attuazione e, pertanto, in fattispecie per definizione non sussumibile nell'ambito



SENT. 19/2024

della suddetta previsione.

A fronte della grave perdita economica, pari all'intero ammontare dei corrispettivi versati, i primi giudici, in via del tutto equitativa, avrebbero ritenuto che l'ammontare del danno andasse determinato alla stregua delle distrazioni operate, valorizzando gli elementi evidenziati dal C.T. del P.M. penale nella relazione versata agli atti del giudizio.

Passando, quindi, all'analisi delle singole voci di spesa non inerenti, deduce la Procura generale che il consulente degli appellanti assume, con riferimento al 2017, che "i prelevamenti dal conto corrente della Croce del Sud destinati alla cassa contanti (individuabili dall'analisi della scheda contabile n. 31.03.03 cassa contanti)" ammonterebbero "a complessivi euro 185.141,82 in luogo del maggior importo di euro 230.932,50 rilevato dalla GdF.": senonché il dott. Ruggero non avrebbe prodotto, a preteso conforto dei propri assunti, alcuna documentazione, né gli estratti conto bancari (né distingue gli importi oggetto di prelevamento allo sportello dagli importi prelevati in contanti a mezzo bancomat), e non potendosi, ovviamente, annettere alcun rilievo agli elenchi di operazioni denominati "analisi uscite di cassa", che non costituiscono estratti di scritture contabili.

Con riguardo all'ammontare delle uscite di cassa che lo stesso CTP ritiene perfettamente giustificate, ribadisce la Procura generale che l'unica attività svolta dall'Associazione avrebbe avuto ad oggetto la gestione dei centri di accoglienza e dei servizi connessi oggetto di



SENT. 19/2024

affidamento da parte della pubblica amministrazione e, pertanto, considerato l'impegno assunto, a termini dell'art. 6 della convenzione, dall'Associazione appellante nei confronti della Prefettura alla rigorosa osservanza del disposto di cui all'art. 3 della l. 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'allegazione di pagamenti con modalità non tracciabili non potrebbe essere considerarsi idonea a legittimare le spese non inerenti, eccezion fatta per i pocket money. Tutta la contabilità tenuta dall'ente sarebbe da considerare non attendibile, anche in relazione alle frequenti registrazioni di "cassa negativa", fenomeno questo che non potrebbe verificarsi se non occasionalmente (i soldi o ci sono in cassa – positiva – o non ci sono – cassa pari a 0).

Parimenti prive di fondamento e di riscontro probatorio sarebbero le deduzioni degli appellanti incidentali con riguardo ai compensi percepiti dal Presidente Bottone, del tutto esorbitanti da ogni parametro di legge, come dimostrato dal CT in sede penale.

Con riguardo al quarto motivo di gravame, le risultanze istruttorie deporrebbero in modo inequivoco per una volontà orientata all'inadempimento e al dolo contrattuale.

Per la quinta e ultima censura, rimarca che la ripartizione non può costituire motivo di nullità della sentenza appellata, e in ogni caso, potrebbe essere oggetto di integrazione da parte del giudice del gravame.

Conclude, pertanto, per la riduzione dell'importo da addebitare agli appellanti principali per la somma pagata dalla Cooperativa "I



SENT. 19/2024

GIRASOLI” in favore della società Shrivani Italia Srl, e per il rigetto di entrambi gli appelli per tutte le restanti doglianze.

In data 13 ottobre 2023, i difensori degli appellanti principali hanno depositato breve memoria conclusionale con la quale hanno ribadito la fondatezza dei profili di censura e hanno insistito per il relativo accoglimento.

All’udienza odierna, sentiti i procuratori presenti per gli appellanti che hanno confermato le conclusioni rassegnate in atti, e il rappresentante della Procura generale che, nel riportarsi alle deduzioni e conclusioni di cui alla memoria depositata, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale, in considerazione del mandato congiunto all’unico procuratore costituito che, tuttavia, verserebbe in una situazione di incompatibilità con riguardo alla domanda di riparto interno delle quote di responsabilità, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. La progressione logica delle questioni da trattare segue il criterio delineato dall’articolo 101, comma 1, n. 2, c.g.c. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell’appellata “I GIRASOLI” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (in fallimento), c.f. e partita IVA 03276410986, alla quale il gravame principale risulta regolarmente notificato presso il domicilio in Milano, al Corso Sempione n. 32, nella persona del curatore fallimentare, a mezzo p.e.c. in data 28.10.2022, e quello incidentale sempre a mezzo p.e.c.



SENT. 19/2024

in data 12.12.2022, nonché il d.f.u. in data 2 maggio 2023.

2. Partendo dalla disamina dei motivi di censura che investono l'erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione, mossa da tutti gli odierni appellanti, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata non sono scalfite dalle deduzioni veicolate a mezzo del gravame.

2.1. La natura "privata" degli enti coinvolti nei programmi di "accoglienza" e di "integrazione" dei migranti così come lo strumento "privatistico" utilizzato per realizzare lo scopo, non ostano al radicamento della giurisdizione in favore del giudice contabile. Deve partirsi dalla constatazione che il "diritto di asilo" va annoverato tra i diritti fondamentali dell'uomo ed è riconosciuto dall'articolo 10, comma 3, Cost., in favore dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Ciononostante, il sistema di accoglienza e protezione dei migranti è stato caratterizzato da una lunga e complessa gestazione della quale possono solo sintetizzarsi le tappe fondamentali più recenti.

2.1.1. La legge n. 189/2002 (c.d. "Bossi-Fini") introduceva il "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR), all'interno del quale gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, possono accogliere, nell'ambito dei servizi medesimi, il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza, non soggetto a trattenimento (art. 1 sexies



SENT. 19/2024

della legge n. 39/1990). A tal fine, istituiva presso il Ministero dell'Interno il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per il finanziamento delle attività e degli interventi che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Al Ministero dell'interno era affidato, infatti, il compito di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo e del rifugiato, nonché di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, procedendo - sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'UNHCR - all'attivazione di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestavano i servizi di accoglienza di cui sopra (Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR).

2.1.2. Con d.lgs. n. 140/2005, il legislatore nazionale delegato, in attuazione della direttiva 2003/9/CE, provvedeva a organizzare i servizi di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, prevedendo l'istituzione di misure di accoglienza in favore dei richiedenti asilo "indigenti", non soggetti a trattenimento nei Centri di Identificazione creati dalla Legge n. 189/2002, ovvero nei Centri di Accoglienza allestiti ai sensi della Legge n. 563/1995, previa valutazione dello stato di indigenza e per un periodo non superiore a sei mesi, nel periodo occorrente a reperire un contratto di lavoro e previa decisione sulla domanda di protezione, spettante alla Prefettura territorialmente competente secondo il domicilio del richiedente.



SENT. 19/2024

2.1.3. Con Circolare del Ministero dell'Interno del 17 ottobre 2005 erano disciplinata le modalità di accertamento dei posti in accoglienza per richiedenti asilo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2005, prevedendo che l'accoglienza sia disposta preferibilmente presso i servizi attivati dagli Enti locali (che costituivano "il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati") e, in caso di indisponibilità, nei "Centri di Identificazione" indicati nella legge n. 189/2002, ovvero nei "Centri di Accoglienza" allestiti ai sensi della legge n.563/1995. In relazione a questi ultimi, veniva di fatto istituzionalizzato il modello "Puglia" sperimentato per la prima volta sul territorio nazionale con il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con legge 563/1995, recante *"disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"*, nel quale si prevedeva l'istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri.

2.1.4. A distanza di qualche anno, con d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 lo Stato italiano ha recepito la direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, allo scopo di disciplinare l'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti



SENT. 19/2024

protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.

Dopo aver precisato che il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale (art. 8), il testo normativo ha precisato che *“lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza (CGA), la cui gestione può essere affidata ad enti locali (anche associati), alle unioni o consorzi di comuni, nonché ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, **secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici**”* (art. 9). Nei CGA, tuttavia, *“anche se gestiti da privati, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata”*.

Nei detti centri devono essere altresì erogati, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, *“l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara, oltre ad essere assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti,*



SENT. 19/2024

l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17, nonché misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri (art. 10).

In caso di temporaneo esaurimento della disponibilità dei posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in **strutture temporanee**, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. Tali strutture devono garantire gli **standard minimi di accoglienza** nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e devono essere individuate dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Nei casi di estrema urgenza, si consente il ricorso alle procedure di **affidamento diretto** ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

3. In tale cornice normativa si innesta la vicenda per cui è causa.

3.1. La Prefettura di Lecco ha affidato, in un primo momento, alla cooperativa sociale "I GIRASOLI" in via diretta il servizio di



SENT. 19/2024

accoglienza dei migranti, proprio richiamando la “estrema urgenza”

di cui alla legge 29 dicembre 1995, n. 563. A seguito

dell'intensificarsi degli sbarchi dei cittadini stranieri nel nostro

Paese, infatti, il Ministero dell'Interno emanava la circolare n. 2204

del 29 marzo 2014 (Allegato n. 1 alla relazione della Guardia di

Finanza n. prot. 0118422 del 24.02.2021), con la quale disponeva

che le Prefetture-U.T.G. avrebbero dovuto assicurare, in via

d'urgenza, l'accoglienza dei migranti/richiedenti asilo, trasferiti di

volta in volta nei vari territori provinciali, in attuazione del piano di

distribuzione straordinario articolato su tutto il Territorio Nazionale.

Considerata l'indisponibilità, a quel tempo, di ulteriori posti di

accoglienza nelle strutture allora convenzionate con la Prefettura di

Lecco, quest'ultima decideva di stipulare delle ulteriori convenzioni

con strutture private, per la messa a disposizione di posti

straordinari per la prima accoglienza temporanea dei migranti.

La già menzionata Prefettura sottoscriveva, pertanto, le seguenti

convenzioni con l'appellante cooperativa: 1) prot. 6619-2015 del 17

aprile 2015 per la struttura sita in La Valletta Brianza, via

Montegrappa n. 13, poi rinnovata con prot. 9685-2015 del 9 giugno

2015 e con prot. 10793-2015 del 26 giugno 2015 (Allegato n. 2

all'informativa della GdF cit.); 2) prot. 7829-2015 del 7 maggio 2015

per la struttura sita in Rogeno, via De Gasperi n. 23/A, poi rinnovata

con prot. 10790-2015 del 8 giugno 2015 (Allegato n. 3); 3) prot.

12895-2015 del 5 agosto 2015 per la struttura sita in Abbadia

Lariana, via Escursionisti n. 29 — località Piani dei Resinelli, poi



SENT. 19/2024

rinnovata con prot. 10790-2015 del 8 giugno 2015 (Allegato n. 4); 4) prot. 14226-2015 del 8 settembre 2015 per la struttura sita in Malgrate, via Roma n. 18, poi rinnovata con prot. 10790-2015 del 8 giugno 2015 (vgs. Allegato n. 5); 6) prot. 18442-2015 del 18 dicembre 2015 per la struttura sita in Merate, via Caneva n. 6 (Allegato n. 6); Contestualmente, la stessa Prefettura, con determina del 7/01/2015 bandiva la gara europea per l'aggiudicazione dell'Accordo-Quadro finalizzato, per l'anno 2015, all'affidamento del servizio e all'individuazione di posti per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, già ospitati presso strutture temporanee, nonché per l'ulteriore ampliamento di disponibilità di posti nella previsione di probabili successivi sbarchi (doc. B n.9, 10 allegato alla memoria di primo grado dell'odierno appellante).

La gara bandita dalla Prefettura di Lecco aveva, quindi, già all'origine, previsto il termine di conclusione del servizio al 31/12/2015 (termine poi prorogato di 3 mesi dalla Prefettura al 31/03/2016, per poi consentire l'avvio del nuovo regime "ordinario" da parte degli enti locali dello SPRAR – nel caso di specie la Comunità Montana Valsassina-doc. B n.11-12).

7. Analoga sorte v'è stata per la Onlus "LA CROCE DEL SUD" con la quale la Prefettura di Lecco ha sottoscritto i seguenti accordi convenzionali:

- prot. n. 20936-2015 del 13.01.2016, per le strutture site in Castello Brianza (8 posti) e Merate (20 posti); prot. n. 4283-2016 dell'1.03.2016 per le medesime strutture;



SENT. 19/2024

- prot. n. 5237/2016 per la proroga della convenzione in attesa della stipula di una convenzione con la Comunità montana della Valsassina, fino al 30 aprile 2016;
- prot. n. 7091/2016 per l'ulteriore proroga fino al 31.07.2016, in attuazione della convenzione medio tempore stipulata con la detta Comunità montana, in attesa dell'espletamento del bando di gara in essa previsto;
- contratto rep. n. 376 dell'1.12.2016 stipulato con la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino, e Riviera, a seguito di determina della SUA di Lecco n. 830 del 19.10.2016, rettificata dalle successive n. 857 del 28.10.2016 e n. 892 del 10.11.2016, per l'aggiudicazione del servizio di accoglienza oggetto di procedura (52 posti complessivi);
- contratto rep. n. 382 dell'1.03. 2017 della detta Comunità con la società appellante per la proroga degli affidamenti avvenuti sia con determinazione n. 480 del 23.12.2016 (con la quale si provvedeva ad affidare all'Associazione la gestione di n. 18 ulteriori posti di accoglienza per i richiedenti asilo con decorrenza 01.12.2016 e fino al 31.01.2017), sia con determinazione n. 18 del 16.01.2017 (con la quale si è provveduto ad affidare alla menzionata Associazione la gestione di n. 8 ulteriori posti di accoglienza per i richiedenti asilo con decorrenza 01.02.2017 e fino al 31.03.2017), sia con determinazione n. 45 dell'01.02.2017 (con la quale si è provveduto ad affidare all'Associazione Croce del Sud la gestione di n. 18 ulteriori posti di accoglienza per i



SENT. 19/2024

richiedenti asilo con decorrenza 01.02.2017 e fino al 31.03.2017),

in attesa dell'espletamento della gara per l'anno 2017 dal

1.12.2016 e fino al 31.03.2017;

- contratto rep. n. 386 per la proroga dei detti affidamenti dal 1.03.2017 e fino al 31.03.2017, sempre nelle more delle nuove procedure di gara per l'individuazione dei gestori del servizio nell'anno 2017;

- contratto rep. n. 389 del 29.06.2017 per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza per n. 19 posti e dal 13.06.2017 al 31.08.2017, per n. 4 posti dal 21.04.2017 e fino al 31.05.2017, stante l'approvazione del Ministero dell'Interno alla proroga della Convenzione tra Comunità Montana e Prefettura UTG-Lecco, e nelle more delle nuove procedure di gara per l'individuazione dei gestori del servizio nell'anno 2017 (dandosi atto del fatto che con delibera di G.E. n. 23 del 23.03.2017 era stata disposta la proroga dei contratti in essere a tutto il 31.05.2017; con delibera di Giunta Esecutiva n. 40 del 12.06.2017 era stata disposta la proroga dei contratti in essere a tutto il 31.08.2017; con determinazione n. 163 del 02.05.2017 si era provveduto ad affidare all'Associazione Croce del Sud la gestione di n. 9 ulteriori posti di accoglienza per i richiedenti asilo, con decorrenza 21.04.2017 e fino al 31.05.2017, già attivati su richiesta della Prefettura UTG di Lecco per l'accentuarsi della situazione di emergenza connessa agli sbarchi; con determina n. 196 del 05.06.2017 si affidava all'Associazione Croce del Sud la



SENT. 19/2024

gestione di n. 10 ulteriori posti di accoglienza per i richiedenti asilo con decorrenza 09.05.2017 e fino al 31.05.2017, già attivati su richiesta della Prefettura UTG di Lecco per il perdurare della situazione di emergenza connessa agli sbarchi; con determina n. 202 del 12.06.2017 si provvedeva ad affidare la gestione di n. 4 ulteriori posti di accoglienza per i richiedenti asilo con decorrenza 13.06.2017 e fino al 31.08.2017, attivati su richiesta della Prefettura UTG di Lecco per il perdurare della situazione di emergenza connessa agli sbarchi);

- contratto rep. n. 416 del 18.12.2017 con il quale, previa gara e aggiudicazione, per l'affidamento dei sopra indicati servizi con decorrenza dal 1.10.2017 fino al 31.12.2017.

Le convenzioni e i contratti sono versati nell'allegato n. 15 all'atto di citazione.

8. Come sopra precisato, il regime "privatistico" al quale sono stati assoggettati gli affidamenti in esame non elide la giurisdizione della Corte dei conti, ai fini della valutazione delle condotte in termini di responsabilità amministrativa. Lo stesso soggetto affidante ha sempre precisato, nei contratti sopra riportati, che *"I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Comunità Montana e la Prefettura -UTG di Lecco che si riservano di emanare direttive, richieste e chiarimenti. I gestori si impegnano a garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare"*. E tale "peculiare



SENT. 19/2024

natura” si evidenzia nella circostanza che il servizio da fornire non è finalizzato a prestazioni di contenuto patrimoniale ma deve contribuire all’accoglienza e integrazione del migrante, e, dunque, alla formazione e sviluppo della “persona” come garantito dall’art. 2 Cost. Nella stessa Circolare n. 2204 del 20.03.2014 era richiamata la necessità che le convenzioni prevedessero “servizi per l’integrazione”, ponendo a carico delle strutture di accoglienza l’obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, e di erogare una serie prestazioni di contenuto “non patrimoniale”, in quanto volte a favorire processi di integrazione sociale e assistenza alla persona (Servizio di assistenza linguistica e culturale; Servizio di informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello straniero; Servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo; Sostegno socio-psicologico; Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, compreso il trasporto necessario per raggiungere la struttura sanitaria; Orientamento al territorio, informazione e assistenza nei rapporti con la Questura competente per l’inserimento della domanda di asilo nel sistema di protezione per richiedenti asilo; Raccolta dei dati ai fini della produzione di reportistica; Organizzazione di corsi di italiano; Organizzazione di attività di socializzazione; Attività per l’orientamento al lavoro; Altri servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia e integrazione).

Sebbene maturati in contesti diversi da quelli propri delle



SENT. 19/2024

sovvenzioni, dei contributi e delle provvidenze in favore di soggetti privati, non può revocarsi in dubbio che le strutture di accoglienza, per effetto degli affidamenti mediante contratto, sono state coinvolte in programmi di stampo pubblicistico, con la necessità di garantire i risultati promessi e gli obiettivi assegnati. Dal testo degli accordi per i quali è causa risulta sempre inserita, infatti, la clausola alla cui stregua *“Il gestore si impegna, con piena assunzione di responsabilità sui **risultati**, all'erogazione dei servizi, interventi e prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati”* nonché quella relativa al “controllo e monitoraggio” in forza della quale è *“fatto obbligo all'affidatario di trasmettere quotidianamente, a mezzo e-mail, alla Prefettura-UTG di Lecco e alla Comunità Montana, l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura e foglio presenze firmato da ciascun migrante, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente”* e di trasmettere mensilmente *“e con le stesse modalità, il prospetto riepilogativo delle presenze mensili e una relazione sui servizi erogati nel mese precedente”*, segnalando *“tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura”*.

Correttamente la Procura generale ha richiamato gli arresti del giudice regolatore e, soprattutto, la pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, in un caso del tutto assimilabile a quello per cui è causa (ordinanza n. 26581 del 28.11.2013) hanno



SENT. 19/2024

richiamato tutta le giurisprudenza in materia di finanziamenti pubblici a soggetti privati, concludendo per la sussistenza della giurisdizione contabile nelle controversie relative alla responsabilità di amministratori o vertici aziendali che, avendo maneggio di denaro pubblico, ne avevano fatto un uso del tutto distonico rispetto alle finalità per le quali era stato attribuito. Nel solco di quella giurisprudenza, il Giudice regolatore ha rammentato come, una volta accertata l'erogazione delle pubbliche risorse - **quale che fosse lo strumento tecnico per la erogazione e quindi quand'anche la sua disciplina fosse originata da una convenzione** - il soggetto beneficiario sia strettamente legato alla “integralità della realizzazione stessa, tale essendo l'obiettivo di interesse pubblico che giustificava l'investimento di denaro pubblico”, di talché il percettore rimane “strettamente vincolato alla realizzazione dell'obiettivo proposto”, ne discende che proprio sulla base di tal vincolo si staglia il suo ruolo di compartecipe dell'attività dell'Amministrazione, rinviando alla sentenza delle S.U. n. 12108 del 2012 con la quale si era già precisato come, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione in forza di una convenzione - bensì alla natura del danno e alla portata degli scopi perseguiti con la contribuzione stessa.

Nel caso di specie è stato provato che i servizi sono stati affidati in via diretta, in contesti emergenziali, mediante convenzioni che hanno



SENT. 19/2024

trovato poi sbocco in gare d'appalto, nelle quali il corrispettivo è sempre stato legato al conseguimento di obiettivi di stampo pubblicistico, connessi all'erogazione dei servizi alla persona quale parte integrante dei programmi di inserimento, accoglienza e integrazione dei migranti. Ne consegue che si debba parlare di "danno erariale" e ritenere sussistente la giurisdizione contabile tutte le volte in cui l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, sia pure sub specie di corrispettivo, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione alla cui realizzazione è chiamato a partecipare sulla base (dell'atto concessorio o) della convenzione adottata. In questo quadro si è affermato essere configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale e i soggetti privati, e pertanto una loro responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua indebita percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (in termini Cass. civ. SS.UU. ord. 26581/2013 che richiama le ordinanze nn. 1774, 1775, 7377 e 17660 del 2013).

In particolare è stato rilevato (ordinanza n. 7377/2013) che ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente



SENT. 19/2024

inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti. In tale ottica, lo stesso Giudice regolatore ha ritenuto pertinente il richiamo fatto dalla Procura contabile alla pronunzia 9963 del 2010 delle Sezioni Unite, *“posto che la gestione del Centro di accoglienza dei profughi esaminata in quella vicenda vedeva il direttore del Centro percettore di somme che non perdevano la natura pubblica di contributo nel mentre nel caso sottoposto le erogazioni sono state configurate come corrispettivo forfetario della gestione di un servizio in regime di convenzione: ma in entrambi i casi, come dianzi rilevato, quel che rileva a fondare il rapporto di servizio che consente di proporre rettamente l'azione di responsabilità è la natura pubblica dei fondi e la finalità pubblica delle disposte erogazioni, in tal guisa restando responsabile della loro cattiva o fraudolenta gestione anche il soggetto che quella gestione ha visto attribuire in forza di convenzione con la P.A.”*.

“La convenzione – prosegue l’ordinanza - infatti, obbligava il L. nei confronti dell’Amministrazione ad esporre fedelmente i dati delle presenze degli ospiti nel centro e pertanto lo rendeva responsabile della indebita erogazione di fondi pubblici per presenze artatamente



dichiarate in eccesso. E ciò è stato dalla Corte dei conti accertato, con statuizione argomentata e non fatta segno a pertinenti censure di incompletezza od illogicità, con la conseguente esatta affermazione dei presupposti di fatto della propria giurisdizione”.

In ossequio a tali principi, il motivo di censura non merita accoglimento.

9. Con riferimento alla questione preliminare di merito relativa alla **prescrizione**, ritenuta infondata in primo grado, non può che rammentarsi l'ampia giurisprudenza contabile in materia di “doloso occultamento del danno”. Va rammentato che l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 ha previsto che: *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*. Non v'è dubbio che la disposizione, pur germinando dalla medesima *ratio* che sorregge l'art. 2941, 1° comma, n. 8 c.c., se ne discosti, sia perché introduce non una causa di sospensione del decorso del termine prescrizionale, bensì un diverso *dies a quo*, sia perché la norma speciale non opera nessun riferimento a un'attività di occultamento effettuata dal debitore. La giurisprudenza ha chiarito che il “doloso occultamento” nella materia della responsabilità contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma oggettivamente [in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (Corte conti, Sez. II centr.



app. n. 592 del 2014; n. 1094 del 2015; più di recente, *ex pluribus*, n. 77 del 12.03.2019)]. In quest'ottica, si è posto in rilievo che la condotta in esame deve concretizzarsi in un *quid pluris* rispetto a quella integrante l'illecito contestato e, dunque, deve essere rinvenibile in comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso.

In particolare, sulla base delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza di legittimità civile (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2030), e penale (Cass. pen. 27 luglio 2012 n. 30798), nonché da orientamenti consolidati di questa Corte (vedasi Sez. App. Sicilia n. 198 del 2012; Sez. III centr. app. n. 345 del 2016; Sez. II n. 724 del 2018), l'occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. Orbene, nel caso di specie, è provato e non contestato che l'effettiva lesività delle condotte addebitate agli odierni appellanti sia emersa soltanto per effetto dei dati acquisiti con l'indagine penale.

Come rilevato dalla Procura generale, l'assoluta inattendibilità della dichiarazione datata 22.12.2015 si è disvelata soltanto all'esito dell'istruttoria penale - coperta da segreto fino alla data del rinvio a giudizio - allorquando è stato chiarito che il documento era stato sottoscritto dai migranti (ospiti del Centro di accoglienza di La Valletta in Brianza) che non conoscevano l'italiano e, dunque, carpendone il consenso mediante la collaborazione di OMISSIS (successivamente divenuto, dapprima consigliere di amministrazione



SENT. 19/2024

e quindi vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sociale). Per questa vicenda come per tutti gli altri inadempimenti, benché la Prefettura abbia effettuato la segnalazione alla Procura della Repubblica in data 29/02/2016 indicando l'art. 316 ter c.p. quale possibile capo di imputazione, e abbia poi applicato, nei primi mesi del 2016, le penali contrattuali per le irregolarità riscontrate, l'invito a dedurre risulta pervenuto tempestivamente in data 1.06.2021 con effetti interruttivi della prescrizione agli altri responsabili in solido ex art. 1310 c.c. E infatti, acutamente la Procura generale eccepisce la sospensione del termine di prescrizione dal 8.03 al 31.08.2020 disposta dall'art. 85, quarto comma, d.l. n. 18/2020 e succ.mod. a mente del quale *“A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle **prescrizioni in corso** ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”*.

10. Passando alle questioni di merito, i motivi di doglianza prospettati dagli appellanti sono privi di fondamento.

11. Gli appellanti principali (PANEPINTO Davide, PANEPINTO Cristiano e VACCHI Gianna Maria) hanno contestato la pronuncia appellata *“per aver operato una ricostruzione errata del fatto storico e per non aver adeguatamente motivato e valutato correttamente il dato probatorio, anche in violazione dei principi del giusto processo previsti dall'ordinamento interno e convenzionale”*. Il motivo è privo di fondamento.

11.1. Per quanto riguarda la struttura in La Valletta Brianza alla via



SENT. 19/2024

Montegrappa n. 13, non v'è dubbio che essa risulta nell'elenco allegato alla nota della Prefettura del 15.02.2016 "sospesa dal 23.12.2015 per inadempienze". Il dato rilevante ai fini della contestazione è, infatti, il gravissimo inadempimento delle prescrizioni imposte dalla Prefettura, attestato dal verbale di ispezione del 22.12.2015 (all. 10 all'annotazione di polizia erariale del 24.02.2021) e poi testimoniato dalla dichiarazione rilasciata da OMISSIS, escussa dal P.M. penale quale assistente sociale coordinatore della Prefettura – UTG di Lecco. Alla domanda se si fosse *"mai occupata della "Cooperativa i Girasoli"* e *"in che termini"*, la coordinatrice ha risposto: *"Sì. Abbiamo svolto diverse attività ispettive nelle quali erano state rilevate delle irregolarità per le quali la prefettura aveva disposto sanzioni. Tuttavia, a dicembre del 2015 sono stata contattata da un ospite della struttura di La Valletta Brianza (Lc) tale OMISSIS che mi riferiva di una grave situazione all'interno della struttura: in particolare diceva che non c'era cibo, non c'era riscaldamento e non c'era l'operatore"*. La stessa operatrice ha dato riscontro positivo alle dichiarazioni del migrante, affermando che *"Non c'era acqua calda, non c'era riscaldamento, non c'era l'operatore, non c'era cibo e la struttura era in condizioni igieniche pessime. Non erano state effettuate pulizie. Abbiamo anche scattato delle foto che abbiamo allegato al verbale di ispezione. I fogli presenza erano firmati ed aggiornati ma data l'assenza di un operatore non li abbiamo considerati attendibili. I ragazzi lamentavano anche l'assenza della assistenza sanitaria da diverso tempo e ci riferivano*



SENT. 19/2024

che la struttura di fatto veniva gestita da due degli ospiti, due pakistani che decidevano sul cibo e sulle cure sanitarie”.

Le risultanze ispettive sono state positivamente riscontrate dalle sommarie informazioni rese a verbale dagli ospiti della detta struttura (in data 19.01.2016 rese da OMISSIS, ospite della struttura dal settembre 2015; in data 4.02.2016 da OMISSIS, ospite della struttura dal settembre 2015; in data 5.02.2016 da OMISSIS, ospite della struttura dall'agosto 2015), nonché dalle sommarie informazioni rese, in data 15.02.2016, dal sig. OMISSIS (come da relativo verbale prodotto dagli odierni appellanti; doc. n. 42). Tutti questi elementi contribuiscono a fornire un quadro indiziario di enorme disagio nel quale vivevano gli ospiti della struttura, a prescindere dalla causa del mancato rinnovo del contratto.

Le dichiarazioni riportate nel gravame dagli appellanti non inficiano il corredo probatorio posto a base dell'impianto accusatorio.

In particolare, le ulteriori dichiarazioni del sig. OMISSIS non sono affatto incompatibili con quanto accertato dagli ispettori e non smentiscono, anzi, in qualche modo aggravano le posizioni degli odierni appellanti. E infatti, egli afferma che: *“Nella struttura vi erano complessivamente n. 4 bagni tutti completi di vasca e/o doccia. Dei quattro bagni la doccia posta al secondo piano non funzionava”*; che soltanto *“Nei primi giorni di permanenza tutti i presenti del centro firmavano un foglio sul quale vi erano i nominativi di chi alloggiava”*, aggiungendo, tuttavia, che *“questa procedura è durata circa un mese dopodiché l'operatore della struttura che ci seguiva, che si chiama*



SENT. 19/2024

OMISSIS, non si è più visto e pertanto non abbiamo più provveduto alla firma". Ancora, nel fornire ulteriori dettagli sulle condizioni di vita, precisa che "dei tre frigoriferi presenti ne funzionava uno solo", "a tutti noi veniva fornito cibo di qualità scadente", "nel periodo che sono rimasto presso il centro, ho ricevuto solamente un paio di scarpe da ginnastica e una felpa". Anche sul fronte del servizio di istruzione della lingua italiana, OMISSIS rappresenta "che per un periodo ci hanno fornito i biglietti per l'autobus per raggiungere la scuola" e che nemmeno i detti biglietti sono stati più forniti quando l'assistente OMISSIS si è assentato.

Nello stesso solco si innesta la dichiarazione resa dal sig. OMISSIS, pure invocata dagli appellanti a proprio favore, in quanto pienamente confermativa del fatto che la regolarità delle firme ha riguardato soltanto il primo periodo di permanenza presso il centro, per poi dissolversi nelle settimane successive. Si legge nella s.i.t. del 4.02.2016 "Questa procedura è durata per qualche tempo dopodiché l'operatore della cooperativa che era tunisino di nome OMISSIS, si fermava nella struttura dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana non vi era alcuna presenza dello stesso. Circa due settimane prima che ci trasferissero in un altro centro OMISSIS si era fatto male e non era più venuto al centro. In quel periodo veniva a controllarci, una volta alla settimana, un ragazzo tunisino del quale non ricordo il nome. Ricordo che da quando è mancato OMISSIS, della nostra presenza si occupava un ospite del centro di nazionalità pakistana di nome OMISSIS. Lo stesso OMISSIS ci ha fatto firmare i



SENT. 19/2024

fogli di presenza per le tre settimane precedenti. Aggiungo altresì che tale OMISSIS, pur essendo un profugo come me, aveva in gestione la chiave della dispensa". In relazione poi alle condizioni di vita, anche il sig. OMISSIS conferma che "Uno dei problemi maggiori era che non funzionava l'impianto di riscaldamento e la casa era molto fredda. Ci siamo più volte lamentati con gli operatori che dopo qualche tempo hanno inviato dei tecnici, ma nonostante tutto l'impianto continuava a non funzionare. Per quanto riguarda il cibo ricordo che ci veniva dato prevalentemente pollo che emanava un pessimo odore ed aveva una consistenza molto sospetta e in molte occasioni ci siamo rifiutati di mangiarlo anche perché molti di noi hanno avuto problemi intestinali ... Un altro problema era vestiario, ovvero nel periodo che sono rimasto presso quel centro ho ricevuto solamente una giacca blu con il cappuccio molto leggera non utilizzabile nei mesi invernali" [...] Per quanto riguarda il foglio che mi avete mostrato, ricordo che mi è stato fatto firmare dal Pakistano di nome OMISSIS, senza spiegarmi cosa c'era scritto.----//Vorrei ribadire, infine , che nessuno mi ha tradotto quello che vi era scritto e che il foglio l'ho firmato qualche giorno prima di lasciare il centro della Valletta".

Al contrario, come rilevato dalla Procura generale, non può annettersi alcun rilievo alla dichiarazione, resa in data 10.06.2022 da OMISSIS, in quanto il migrante in data 08.09.2016 ha assunto la carica di consigliere e, in data 18.05.2020, la carica di Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, con l'effetto che l'informazione è del tutto inattendibile, al pari di tutte quelle



SENT. 19/2024

acquisite presso i dipendenti dell'ente, in posizione di patente conflitto di interessi.

Il complesso indiziario lascia comprendere come le condizioni di vita dei migranti nel centro di La Valletta in Brianza non fossero affatto limitate a un arco temporale ristretto, come sostenuto dagli appellanti, ma, al contrario, avessero caratterizzato l'intero soggiorno tanto da determinarne il trasferimento in altri centri.

11.2. Le stesse gravi irregolarità possono ritenersi estese anche al centro di accoglienza femminile di Malgrate (cfr. le sommarie informazioni rese dalla dott.ssa OMISSIS assegnata alla struttura, come risulta dal relativo verbale del 10.02.2016 prodotto dagli odierni appellanti - doc. n. 41) ma anche a tutti gli altri centri per i quali le inadempienze sono stigmatizzate nei rispettivi verbali ispettivi allegati alla CNR del 5/12/2018, versata in atti (all. 11).

Anche su questo fronte, le allegazioni degli appellanti non sovvertono le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici. In particolare, l'acquisto dei farmaci sarebbe provato, stando all'impostazione difensiva, dall'estratto conto allegato alla memoria difensiva di primo grado (docc. da 71 a 74), laddove, a ben vedere, il documento si limita a riportare singoli acquisiti presso farmacie nei luoghi più disparati senza nulla specificare sulla destinazione o sui destinatari degli stessi. Gli stessi appellanti, poi, ricordano di aver provveduto ad accompagnare i migranti presso la questura (doc. B n.41) o presso l'ospedale in caso di visite mediche (doc. B n.41), sulla base delle sole dichiarazioni dell'operatrice dipendente della struttura



SENT. 19/2024

ospitante, già ritenute inattendibili in quanto ogni diversa affermazione avrebbe potuto ridondare a proprio danno in termini sia di inadempimento contrattuale nei confronti dell'associazione presso cui prestava servizio sia di estensione del perimetro soggettivo di responsabile penale e contabile.

Priva di riscontri oggettivi si appalesa anche la deduzione relativa all'iscrizione dei migranti a corsi di italiano (doc. B n.71 pagamenti tracciati di corsi di italiano presso il CIPIA; doc. B n.72 pagamenti tracciati di corsi con indicazione nominativa dei migranti), laddove gli stranieri ospitati hanno lamentato la mancata consegna dei biglietti necessari all'utilizzo di mezzi di trasporto per raggiungere le sedi, con evidente frustrazione dell'obiettivo. Le sommarie informazioni sono state assunte in presenza di un mediatore linguistico in grado di tradurre le domande degli organi di polizia giudiziaria ai destinatari.

Tutte le altre deduzioni non sono supportate da alcuna prova.

Deve rimarcarsi che le maggiori criticità sono state riscontrate non solo nella somministrazione del cibo e del vestiario, ma anche delle condizioni igieniche con coinvolgimento di tutte le strutture interessate. Non può sottacersi la patente violazione degli stessi accordi convenzionali, alla cui stregua *“Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite*



SENT. 19/2024

diete adeguate. I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene” ed anche “La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati: a) effetti letterecchi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona; b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona”.

A tanto l'affidataria, alla stregua delle risultanze documentali in atti, non ha provveduto.

12. Alla luce di quadro probatorio così articolato, deve ritenersi pienamente dimostrata la grave violazione degli obblighi di servizio da parte della Cooperativa sociale “I GIRASOLI” e, per essa, dei suoi esponenti, al punto da imporre, come evidenziato dalla Procura generale, l'integrale restituzione degli importi erogati dall'Amministrazione. Si tratta, infatti, di corrispettivi rimasti *sine titolo*, per i quali non solo la controprestazione posta a carico della società si è rivelata di gran lunga inferiore – per quantità e qualità – a quella dovuta ma ha determinato la sostanziale inattuazione del programma pubblicitario a esso sotteso, con frustrazione dei suoi due capisaldi: accoglienza e integrazione.



SENT. 19/2024

In quest'ottica, la *causa petendi* rimane incentrata, come sostenuto dagli stessi appellanti, sul detto sviamento e sulla gravità dello stesso, laddove l'opzione posta nella domanda introduttiva di parametrare il danno all'intero ammontare dei corrispettivi versati e alle spese "non inerenti" alla finalità pubblicistica in funzione della quale l'intera negoziazione è avvenuta, è palesemente dettata dall'esigenza di individuare un duplice criterio di liquidazione della perdita economica subita dall'amministrazione. La sussistenza dell'illecito erariale nei termini sopra definiti non deve ritenersi, pertanto, scalfita dalle obiezioni mosse dagli appellanti in relazione alla inerenza o meno delle spese effettuate, posto che quelle spese non sono l'inadempimento ma ne rappresentano, semmai, indici sintomatici, che confermano la *malagestio* ad essi contestata.

12.1. Nessun pregio può assumere, in tale direzione, la censura mossa in termini di "*illegittimità della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto la consulenza del perito dott. Milani fonte di prova delle condotte di distrazione delle erogazioni pubbliche*" nonostante che, a detta degli appellanti, la relativa difesa avesse "*più volte richiesto alla Corte territoriale (sia con la memoria di costituzione in giudizio che in sede di udienza) di acquisire la documentazione utilizzata dal perito che non risulta essere stata riconsegnata alla curatela fallimentare (doc. B n. 65) e quindi non visionata né dai convenuti né dalla Procura contabile*". Come osservato dalla Procura generale, la documentazione è stata oggetto di sequestro penale sicché in quella sede ben avrebbero potuto i



SENT. 19/2024

diretti interessati accedervi ed estrarne copia (art. 258 c.p.p. a mente del quale *“L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente”*) con la conseguenza che la misura cautelare di per sé non costituisce un impedimento all'esercizio del diritto di difesa in questa sede. Sotto altro aspetto, ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, c.p.p. *“Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127”*. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che non può avere a oggetto nessun documento che la parte non possa procurarsi da sé e non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante; in generale la richiesta di esibizione non può avere natura esplorativa: in questo caso gli estratti conti e le fatture citate dal consulente (doc. B n. 66, 70, 71, 72, 73, 74), avrebbero potuto essere acquisite dalle parti interessate nonostante il vincolo imposto con la misura cautelare, o comunque formare



SENT. 19/2024

oggetto di contraddittorio prima dell'esercizio dell'azione penale.

12.2. Parimenti non trovano ingresso tutte le doglianze che investono la relazione di consulenza acquisita in sede penale, per quanto riguarda, innanzi tutto, che *“dal bilancio della Società al 31/12/2015 risulta un utile di esercizio pari ad euro 392.905,00 e per l'anno 2016 pari ad euro 274.471,00”*. La piena capienza della società non impatta sulla fattispecie dannosa in esame ed anzi, anche in questo caso, ne costituisce ulteriore prova, in quanto il mark-up conseguito in termini di utile di esercizio, ben potrebbe ragionevolmente derivare proprio dal risparmio ottenuto sul cibo, vestiario e servizi essenziali, mai forniti agli ospiti.

12.3. Ancor meno perspicui sono gli sforzi difensivi che mirano a smontare l'impianto accusatorio sotto il profilo dell'inerenza o meno della spesa. Deve rilevarsi in questa sede che è del tutto priva di fondamento la deduzione secondo cui *“l'eventuale guadagno risultante dall'attività espletata poteva essere investito secondo le forme ritenute più utili da parte degli amministratori, nei limiti e secondo gli scopi tipici della Società cooperativa”*. “I GIRASOLI” - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è stata istituita nel 2010, ai sensi della l. n. 381/1991. Il legislatore del 1991, nell'intento di colmare il vuoto dato dalla carenza di “forme giuridiche” coerenti con gli obiettivi e le attività di nuove iniziative imprenditoriali volte al “sociale”, aveva già indicato proprio nella “cooperativa” - disciplinata dal codice civile - la forma privilegiata di esercizio delle cd. “imprese non lucrative”, imprimendo ad essa un'esplicita funzione sociale,



SENT. 19/2024

esercitabile mediante erogazione di servizi a terzi soggetti e con divieto di distribuzione degli utili. Tutte le tipologie di “impresa no profit” hanno poi trovato un ampio riconoscimento legislativo unitario nel d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, stabilendo che potessero acquisire *“la qualifica di **impresa sociale** tutte le organizzazioni private, compresi gli enti di cui al Libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto”*.

La nozione di “impresa sociale” è palesemente un’ibridazione tra i modelli codicistici di soggetti collettivi aventi scopo non lucrativo (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, ai quali il legislatore delegato equipara *“gli enti ecclesiastici o di confessione con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, limitatamente ai settori ammessi dalla normativa”*), con quelli caratterizzati da finalità lucrativa (società di persone, di capitali e cooperative e consorzi).

A prescindere dalla “forma” prescelta, infatti, qualunque ente per essere qualificato come “impresa sociale” avrebbe dovuto indicare nell’atto costitutivo che **non persegue finalità di lucro**, ed è, pertanto, assoggettato al **divieto di distribuire utili, fondi o riserve né agli amministratori, né ai soci (siano essi persone fisiche o giuridiche), né ai partecipanti, o collaboratori o dipendenti**, proprio al fine di garantire il carattere non speculativo della loro partecipazione all’attività dell’impresa (art. 3 d.lgs. 155/2006).



SENT. 19/2024

Non a caso nella visura camerale storica della cooperativa sociale “I Girasoli” si precisa che la società non persegue finalità di lucro.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 106 del 6 giugno 2016, il Governo ha adottato sia il d.lgs. n. 112/2017 – volto a regolamentare il fenomeno dell'Impresa Sociale - sia il d.lgs. n. 117/2017 recante il “Codice del terzo settore”, le cui disposizioni – compreso il divieto di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio (art. 3, comma 1) - si applicano, se compatibili, anche all'impresa sociale. Si precisa, pertanto, proprio nel Codice del terzo settore che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h); c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e



SENT. 19/2024

dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a); d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” (art. 8).

Si tratta di un elenco esemplificativo di alcune condotte tipicamente elusive del divieto di distribuzione degli utili, per le quali il legislatore ha recepito la casistica giurisprudenziale stratificata nel corso del tempo, ma già agevolmente desumibili dal previgente dato normativo. Tale considerazione priva di fondamento l'obiezione degli appellanti



SENT. 19/2024

che ritengono inapplicabile alla fattispecie le ipotesi di distribuzione “indiretta” degli utili sopra indicate, in quanto introdotte soltanto nel 2017.

12.4. Ciò posto, le spese che possono essere state effettuate in violazione del detto divieto (tra le quali precipuamente i prestiti alla Cooperativa Sociale Hope e alla società Biribò srls; i compensi percepiti dalla sig.ra Vacchi; il corrispettivo del contratto di locazione a uso foresteria dell’immobile sito a OMISSIS, OMISSIS, dove nel 2016 il Sig. Panepinto Davide avrebbe trasferito la residenza), come anche quelle considerate dal c.t.u. penale “non inerenti” testimoniano, a prescindere dal corrispondente ammontare, l’esistenza di margini di profitto indebitamente conseguiti dalla società appaltatrice, a fronte di servizi inadeguati agli standard pattuiti. Valgano per tutte le seguenti considerazioni:

- per le spese non inerenti, manca la prova che le spese siano state effettuate per l’erogazione dei servizi e la categoria tipologica di appartenenza lascia agevolmente escludere che si tratti di esborsi sostenuti per sostenere, curare e indirizzare i migranti ospitati; in ogni caso, ove ciò fosse riscontrato, mancherebbe il requisito della “tracciabilità finanziaria” di cui alle citate convenzioni;

- per i finanziamenti alle altre società, non v’è prova che il rimborso richiamato nel gravame principale sia funzionalmente collegato al prestito, posto che la causale del presunto bonifico di restituzione (doc. 21 delle prod. degli odierni appellanti) è stata coperta con il “bianchetto” per cui ne è impedita la lettura, come rilevato dalla



SENT. 19/2024

Procura generale;

- per i compensi versati alla Vacchi, le buste-paga (doc. B n.56-57-58) esibite in giudizio non dimostrano affatto che la stessa si occupasse *“della gestione del personale, dell’organizzazione dei prospetti dei turni e delle assenze, della verifica del rispetto delle varie normative regionali rispetto alle strutture gestite (si evidenzia che la Società I Girasoli non gestiva unicamente migranti, ma da anni si occupava del settore dei minori, ambito per il quale le singole strutture dovevano ottenere l’autorizzazione al funzionamento) nonché dei rapporti con i fornitori e dei relativi pagamenti”*, tutte mansioni che sono rimaste a livello di mera asserzione prive di adeguata asseverazione;

- parimenti non “inerente” è il canone versato per un’abitazione locata a uso foresteria dal Panepinto: non si comprende infatti il nesso teleologico con l’esercizio delle attività “umanitarie” cui si era vincolato l’imprenditore.

12.5. Non può accogliersi neppure la censura che investe l’elemento soggettivo valutato dai primi giudici in termini di dolo. La documentazione in atti e l’intero corredo probatorio lasciano presumere che gli appellanti, pur a conoscenza delle condizioni dei centri di accoglienza, abbiano deliberatamente limitato i costi per accrescere i profitti, a danno delle condizioni di vita dei migranti. SI versa in una tipica ipotesi di illecito caratterizzato non a negligenza bensì alla lucida e preordinata volontà di sottrarsi agli obblighi negoziale per perseguire finalità meramente lucrative.



13. Non possono condividersi, infine, le contestazioni che si incentrano sulla sostanziale assenza di danno. Assumono gli appellanti che “anche nella denegata ipotesi in cui si consideri l'operato dei convenuti in contrasto con la normativa all'epoca vigente e che sussistano reali e provati inadempimenti contrattuali”, l'amministrazione non avrebbe subito alcun danno alle casse dell'ente, in quanto la Prefettura di Lecco, per la parte di servizio ritenuta svolta in maniera non regolare, avrebbe già applicato le penali previste dal contratto stipulato e, dunque, non avrebbe subito alcun nocumento. In effetti, l'art. 12 dell'Accordo quadro stipulato in data 29/10/2015 prevedeva che la Prefettura, in caso di inadempienze accertate in sede di controllo e monitoraggio, potesse applicare una sanzione pari al 3% dell'importo mensile dovuto per ciascuna delle violazioni (aumentato del 5% in caso di reiterazione), *“fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale e maggiore danno”*. La clausola prefigura senz'altro un'ipotesi di “penale contrattuale” ex art. 1382 c.c. che, tuttavia, produce l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, soltanto se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, come nella fattispecie. La liquidazione forfettaria del danno, calcolata dall'amministrazione in euro 10.221,26 - di cui, peraltro, non è provato l'effettivo riversamento nonostante la contraria deduzione degli appellanti - può ritenersi soddisfattiva della pretesa al maggiore e complessivo danno subito dalla Prefettura, al quale la stessa non ha mai rinunciato.



SENT. 19/2024

14. I motivi di doglianza mossi dagli appellanti principali devono ritenersi, conclusivamente, infondati. Ai fini della liquidazione del danno, sulla base di relazioni (rivelatesi del tutto inattendibili), la Prefettura di Lecco, per il periodo aprile 2015-marzo 2016, ha liquidato, in favore della cooperativa "I GIRASOLI", l'importo complessivo di € 576.606,51.

Deve rimarcarsi che le obbligazioni poste a carico della parte pubblica erano sinallagmaticamente vincolate al raggiungimento del risultato che è mancato, e gli esborsi avrebbero dovuto compensare i servizi alla persona più volte sopra richiamati, al netto dei costi sostenuti dal gestore, essendo pattiziamente stabilito che *"Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze"*, e che *"Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della strutture di accoglienza sono interamente a carico del Gestore"*.

Dall'importo complessivamente percepito possono, quindi, essere legittimamente decurtati soltanto euro 45.005 per i pocket money, la cui erogazione (tranne i casi di ritardo) non è stata oggetto di contestazione, tenendo conto che gli stessi dovevano essere distribuiti, in ottemperanza a quanto previsto nelle singole convenzioni, sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico).

La somma rimanente, pari a complessivi euro 531.601,51 deve



SENT. 19/2024

essere epurata anche dell'i.v.a. (al 4%), alla stregua del calcolo che lo stesso requirente ha operato per l'Associazione "La Croce del Sud", con un risultato pari a euro 511.155,30.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover far ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., stante l'impossibilità oggettiva di valutare quanta parte delle prestazioni dovute sia rimasta inadempita e quanta parte ha avuto, nonostante tutto, effettiva esecuzione. La cifra sopra indicata può essere, pertanto, ulteriormente ridotta, in via equitativa, nella misura di 1/2, con un residuo di **euro 255.577,65**. L'ammontare complessivo del danno – come appena ricalcolato – è, peraltro, inferiore a quello indicato in sentenza (euro 274.930,21) e, dunque, non viola il divieto di *reformatio in pejus* in assenza di apposito appello incidentale della parte pubblica *in parte qua*.

15. In modo non dissimile, **l'Associazione la Croce del Sud Onlus** ha percepito, per il servizio di accoglienza dei migranti reso dalla ONLUS per il periodo dicembre 2015 – settembre 2018 (data in cui ne terminava l'erogazione a causa della riscontrata assenza di idonee garanzie bancarie), l'importo complessivo di € 2.211.063,07 (Doc. 16, C.n.r. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Lecco del 10.12.2018 estratta dalla documentazione acquisita al prot. n. 4139 del 29.04.2021 di cui al Doc. 3).

16. Orbene, gli appellanti nel merito hanno censurato la sentenza appellata in quanto avrebbe preso in considerazione, quali fonti di prova, esclusivamente i documenti provenienti dall'indagine penale



SENT. 19/2024

riguardante gli appellanti, senza, tuttavia, esaminare la perizia contabile di parte, a firma del Dott. Ruggiero. La doglianza non merita accoglimento. La sentenza di prime cure ha giustificato l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.p. alla sentenza di assoluzione prodotta dagli odierni appellanti sin dalla memoria di costituzione in primo grado, sul presupposto che, oltre alla mancata prova della irrevocabilità, non vincolasse il giudice contale in relazione alla valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie dannosa dedotta in giudizio, sulla nota distinzione tra fatto-reato e fatto dannoso. A ben vedere, la sentenza in esame non produce alcuna efficacia anche sulla base di un'ulteriore considerazione, in quanto la pronuncia è stata emessa dal GUP di Lecco in sede di udienza preliminare, con la conseguenziale inapplicabilità della citata disposizione del codice di procedura penale che riguarda – alla stregua di un orientamento condiviso da tralaticia giurisprudenza di legittimità e contabile – i provvedimenti emessi a seguito di dibattimento.

Anche in relazione poi all'asserita mancata valutazione delle conclusioni alle quali è pervenuto il tecnico di parte – in disparte i profili di merito che poi saranno analizzati – alcuna nullità può inficiare la sentenza di primo grado, posto che i primi giudici hanno adeguatamente tenuto conto di quelle risultanze. Così, ad es., a pag. 27 della detta pronuncia si legge che *“Le difese dei convenuti sostengono che i compensi andrebbero rapportati all'effettivo periodo di lavoro (dicembre 2015-ottobre 2018) e divisi, in quote diverse, per*



SENT. 19/2024

due (Bottoni e Caracciolo). Tale ragionamento non è condivisibile in quanto il conteggio del Ct si riferisce alle sole somme sborsate dalla Onlus nel 2017 e 2018 e sulla base dei cedolini, ove reperiti. Pertanto, in alcun modo è possibile riferire i compensi ad anni precedenti". Il Collegio di prime cure si è, quindi, soffermato sulle argomentazioni poste a base del costrutto difensivo e ne ha escluso l'attendibilità. Alcuna violazione del principio del "prudente apprezzamento" è stata, pertanto, perpetrata.

17. Ancora nel merito, gli appellanti incidentali hanno, con il terzo motivo di gravame, lamentato il "vistoso fraintendimento della realtà" nel quale sarebbe incorsa la Sezione territoriale, tanto "*da ritenere irregolarità del tutto marginali ed episodiche quali gravi inadempimenti*", e assumendo che "*le uniche inadeguatezze sono state riscontrare, in seguito a controlli ispettivi, nel 2017 e nel 2018 con riferimento, peraltro, solamente a 4 strutture su 13*".

La realtà disvelata in sede ispettiva è ben diversa ed è stata ampiamente descritta negli atti istruttori e nella sentenza.

Nel verbale del 26/07/2017 di ispezione della **struttura di Galbiate** risulta, fra l'altro, che "l'appartamento si presenta in pessime condizioni igieniche, la mobilia è deteriorata, gli elettrodomestici risultano non utilizzabili. Alcune delle ospiti dormono in materassi posti sul pavimento. Nei cassetti e negli armadi sono presenti alimenti (uova, farina, bibite, merendine). L'appartamento risulta essere infestato da parassiti", tant'è che con lo stesso verbale la Commissione ha disposto "l'urgente effettuazione di un intervento di



SENT. 19/2024

deblatterizzazione e di un successivo intervento di pulizia dell'appartamento mediante ditte specializzate”.

Nel successivo verbale del 09.08.2017, presso la medesima struttura, si è ribadito che “dalla verifica effettuata in data odierna è stato rilevato che permane la non adeguatezza delle condizioni igienico sanitarie. Non sono stati riscontrati, infatti, significativi miglioramenti rispetto a quanto già rilevato nel corso della precedente ispezione. Si evidenzia che è stata nuovamente rilevata la presenza di parassiti all'interno dell'appartamento, nonostante gli asseriti interventi di disinfestazione”, Dopo aver disposto *“l'effettuazione di un ulteriore intervento di deblatterizzazione nonché di una pulizia straordinaria dell'appartamento mediante ditte specializzate in quanto le condizioni igienico-sanitarie dei locali non soddisfano gli standard minimi previsti”, la Commissione ha disposto “la chiusura temporanea del C.A.S. in parola, sino al ripristino degli standard minimi di accoglienza previsti”.* Nel successivo sopralluogo del 13.09.2017, la Commissione ribadiva *“la necessità di un intervento di pulizia, igienizzazione e sanificazione, di fondo, dell'appartamento, attesa la presenza di blatte morte e ragni. I mobili dovranno essere opportunamente spostati per consentire la perfetta pulizia e sanificazione di tutte le superfici. La tinteggiatura dei locali deve essere nuovamente effettuata, in quanto alcune superfici non risultano essere state rinfrescate oppure è stata effettuata in modo disforme rispetto ad altre”.*

Nel verbale di ispezione del 09.08.2017 presso il **Centro di**



SENT. 19/2024

Valgreghentino si legge, fra l'altro, quanto segue: "le condizioni igieniche dell'appartamento non sono adeguate, la mobilia è deteriorata, gli alimenti vengono conservati con modalità non corrette. Il frigorifero necessita di pulizia e di sbrinamento. Si prescrive l'acquisto di mobilia adeguata, in particolare tavolo e sedie" e *"si dispone l'effettuazione di un trattamento antimuffa nel locale cucina e nella stanza da letto, nonché di interventi di manutenzione ordinaria dei sanitari"* e *"si invita nuovamente a voler provvedere urgentemente, alla pulizia dell'intero appartamento tramite impresa"*. Analoghi i rilievi con riferimento al **Centro di Primaluna** (cfr. il verbale dell'11.08.2017: *"...l'appartamento si presenta in non adeguate condizioni igieniche, gli alimenti vengono conservati con modalità non corrette. Il frigorifero necessita di pulizia e sbrinamento. La dotazione di alimenti non risulta essere sufficiente. Si prescrive l'acquisto di mobilia adeguata, in particolare tavolo e sedie, armadi e di provvedere al montaggio di lampadari in ogni stanza. Si invita a voler provvedere, urgentemente, alla pulizia dell'intero appartamento tramite impresa specializzata, fornendone immediato riscontro alla scrivente...Si chiede venga trasmessa documentazione attestante l'effettuazione di disinfezione/ sanificazione degli appartamenti..."*. Anche la verifica ispettiva presso **struttura sita in Lecco alla via Monsignor Moneta** si concludeva con la constatazione di talune irregolarità: *"l'assenza di operatori, non è stato possibile controllare l'effettiva erogazione di alcuni servizi (registrazione ospiti, dotazione personale, consegna del regolamento, dei vestiti e degli effetti*



SENT. 19/2024

letterecci). L'appartamento si presenta in sufficienti condizioni igienico sanitarie. La struttura accoglie nr 7 richiedenti protezione internazionale, di cui 6 presenti e 1 assente.

Sebbene i verbali ispettivi si riferiscano effettivamente a 4 strutture sul totale di quelle gestite, appare palese lo stato di totale degrado nel quale versavano gli ospiti, al punto da costringere la commissione a imporre le misure necessarie al ripristino delle condizioni minime di vivibilità. Non solo il servizio non è stato reso rendendo palese lo sviamento delle risorse, ma ancor più desolante è il trattamento inumano riservato a persone che arrivano sul territorio italiano in vista della “accoglienza” e della “integrazione” promesse dai legislatori.

Ancora una volta il danno non può dirsi insussistente sol perché la Prefettura ha irrogato sanzioni per euro 96.397,58. Manca la prova dell'effettivo riversamento dell'importo in favore dell'amministrazione creditrice ma, soprattutto, tale liquidazione forfettaria, pur avente natura risarcitoria, non precludeva né preclude tuttora - alla stregua delle clausole negoziali sopra esaminate e ripetute nelle convenzioni stipulate con la Onlus - la configurabilità di un danno maggiore e ben più consistente come quello in esame. Le criticità verbalizzate dagli ispettori sono davvero tali da configurare un vero e proprio *aliud pro alio* - come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale - di talché la Prefettura ben avrebbe potuto risolvere il contratto e ricollocare gli ospiti in altre strutture in grado di garantire condizioni di vita dignitose. La circostanza che



SENT. 19/2024

l'amministrazione non abbia deciso in tal senso nulla toglie alla radicale inottemperanza degli impegni assunti e alla totale frustrazione dell'obiettivo di inserimento degli stranieri nel tessuto sociale.

18. Sotto altro profilo, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto di condividere quanto rilevato dal perito contabile della Procura secondo cui il Bottoni, quale Presidente dell'Associazione, avrebbe percepito del tutto illegittimamente, perché in spregio alla normativa sulle Onlus, compensi per € 263.488,88 riferiti al 2017 (che si riducono al netto ad € 138.7666,28) ed € 225.339,71 (al netto 120.783,08) nel 2018. Non solo gli importi sarebbero notevolmente ridimensionati ma sarebbero altresì congrui con quelli previsti per la categoria di riferimento, distinguendo tra poteri di mera rappresentanza ed esercizio di compiti gestionali. Rilevano che i compensi percepiti nel 2017/2018 sarebbero riferibili al 2016 e che non sarebbe sindacabile in questa sede la scelta del modo in cui la Onlus abbia impiegato i profitti.

Orbene, le questioni poste sul tappeto investono aspetti della vicenda che si innestano non sulla *causa petendi* bensì direttamente ed esclusivamente su uno dei parametri utilizzati dal Procuratore regionale, dapprima, e dalla Sezione territoriale, poi, per la liquidazione del danno in esame. In realtà, come sopra precisato, la pretesa risarcitoria per cui è causa, pur scaturendo dalla violazione degli obblighi contrattuali, è strettamente connessa alla compromissione degli obiettivi di stampo pubblicistico ad essi



SENT. 19/2024

sottesi. In quest'ottica, gli aspetti relativi all'impiego corretto dei profitti e al "giusto" compenso da attribuirsi all'amministratore hanno concreta incidenza sulla decisione soltanto qualora si faccia ricorso a tale ultimo criterio di quantificazione della perdita patrimoniale subita. La controversia, tuttavia, è stata devoluta alla cognizione giudice dell'appello in tutta la sua interezza, nella misura in cui gli stessi odierni appellanti hanno ritenuto di dover contestare le criticità relative alle inadempienze contrattuali e, contestualmente, quelle che hanno investito il parametro di quantificazione prescelto dal primo giudice. Avendo, tuttavia, ritenuto che la fattispecie illecita in esame si sia perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento in cui si è verificato l'inadempimento volontario e l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dalla Prefettura in sede di pattuizione negoziale, le vicende che hanno riguardato il corretto impiego delle risorse percepite possono essere valutate esclusivamente allo scopo di far luce sui motivi e sulle finalità egoistiche che hanno spinto i soggetti responsabili. In quest'ottica, diventa del tutto irrilevante che i compensi percepiti dal Presidente Bottoni siano pari - come risulta dai CUD prodotti dagli appellanti - a euro 233.118,78 nel 2017 (pari a euro 133.458,21) ed euro 145.387,18 nel 2018 (pari a euro 85.916,57 netti), e non a euro 263.448,88 (netti € 138.766,28) nel 2017 ed euro 225.399,71 (netti € 120.783,08) nel 2018, come dedotto in citazione, dovendosi avvalorare l'osservazione del Procuratore generale che giustamente ha giustificato il divario sulla base del fatto che i CUD utilizzati dagli



SENT. 19/2024

appellanti non tengono conto delle ritenute previdenziali.

In ogni caso, anche a volere aderire alla tesi per cui i membri del Consiglio Direttivo di una Associazione no-profit possano ricevere compensi annui pari fino al massimo previsto dall'art. 29 D.M. 140/2012 per un Presidente di Collegio Sindacale di una società, si dovrebbe ritenere, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della Tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili” cui rinvia la detta disposizione, che “sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività: -fino a euro 5.000.000,00” - scaglione nel quale dovrebbe rientrare la Onlus Croce del Sud, ente di ridotte dimensioni (avendo il Ct accertato ricavi per € 1.199.228,00 nel 2017 ed € 724.088,00 nel 2018), il sindaco di una società potrebbe percepire da euro 6.000 a euro 8.000 lordi al mese, con l'effetto che il Ct ha considerato congruo un compenso annuo lordo di € 48.644,55. La differenza tra quanto percepito dal Bottoni e quanto a questi dovuto rimane pertanto del tutto sproporzionata, anche a voler ammettere che il Presidente possa vedersi corrisposto un aumento pari al 50% giungendo fino a euro 12.000 annui lordi, posto che ogni altro rilievo mosso dagli odierni appellanti è rimasto privo di supporto probatorio (maggiore impegno profuso; ipotizzata compensazione con i redditi percepiti nel 2016, etc.), lasciando presumere che i maggiori compensi integrino effettivamente una distribuzione indiretta di utili.

Va rimarcato che la “Croce del Sud” Onlus viene costituita nel novembre 2015 e assume come oggetto sociale gli interventi nel



SENT. 19/2024

settore “dell’assistenza sociale a favore di profughi richiedenti asilo politico o soggetti provenienti da paesi in via di sviluppo con gravi problematiche socio-economiche, che si trovino in condizioni di indigenza e disagio sociale, fornendo loro accoglienza e sostegno personale”. Si tratta anche in questo caso di un ente no-profit che deve essere sussunto nella più ampia categoria delle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (Onlus) disciplinate dal decreto legislativo n. 460/1997, caratterizzate per lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.P.R. n. 1409/ 1963; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale (art. 10, comma 1, lett. a) d.lgs. n.460/1997).



SENT. 19/2024

Al pari delle imprese sociali, a tali organismi era fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili (a meno che la destinazione o la distribuzione non fossero imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura), mentre ad esse è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10, comma 1, lett. b, c, d). Lo stesso divieto si rinviene nel Codice del terzo Settore, nel testo all'epoca vigente, come sopra precisato applicabile alle Onlus *in parte qua*.

19. Non possono avere efficacia scriminante neppure le doglianze mosse in punto di prelevamenti di cassa. Anche sotto questo profilo, il C.T. del P.M. penale ha quantificato i prelevamenti con riferimento al 2017 in complessivi € 230.932,50, di cui € 144.192,50 per “prelevamenti in contanti allo sportello” ed € 86.740,00 – per prelevamento con il bancomat e con riferimento al 2018 in complessivi € 148.167,50, di cui € 75.237,50 per prelevamenti in contanti allo sportello ed € 72.830,00, per prelevamenti con il bancomat per cui, al netto dei pocket money da distribuire ai migranti ospiti (pari ad € 84.242,50, per il 2017 e ad 46.935,00, per il 2018), si evidenziano prelevamenti ingiustificati per € 146.690,00 nel 2017 ed € 101.132,50 nel 2018. Orbene, i minori importi indicati dal consulente di parte, dott. Ruggero, non sono confortati da alcuna documentazione contabile idonea a smentire la tesi accusatoria, e in particolare, come rilevato dalla Procura generale, non sono stati



SENT. 19/2024

prodotti gli estratti conto bancari, né distinti gli importi oggetto di prelevamento allo sportello dagli importi prelevati in contanti a mezzo bancomat. Al di là delle indicate differenze quantitative, poi, rimane lucida e incontrastata l'osservazione per la quale l'unica attività svolta dall'Associazione ha avuto a oggetto proprio la gestione dei centri di accoglienza e dei servizi connessi, oggetto di affidamento da parte della Pubblica amministrazione e, stando all'art. 6 della convenzione, l'Associazione avrebbe dovuto attenersi alla rigorosa osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Fatta salva l'erogazione in favore dei migranti del pocket money che poteva avvenire con carte prepagate o mezzi equipollenti, i prelievi non avrebbero potuto sostenere uscite per cassa se non a mezzo di carte di debito o credito, bonifici, o altri strumenti digitali compatibili. Non ha pregio neppure l'osservazione del CTP, Dott. Ruggero, secondo cui per il 2017 *“per ogni registrazione di uscita di cassa, è stata riscontrata l'esistenza di documentazione contabile e fiscale, attestante la natura delle spese sostenute. I suddetti documenti siano stati rinvenuti nella documentazione contabile della Croce del Sud, regolarmente conservate e protocollate”* (pag. 7) e che dunque *“dall'esame contabile non sono stati riscontrate uscite di cassa contanti non giustificate”*: è evidente che si tende a sovrapporre l'asserita esistenza di adeguate *“pezze giustificative”* con l'effettiva destinazione delle spese in contanti per l'ospitalità dei migranti. Il documento denominato poi *“analisi cassa uscite 2018”* riporta,



SENT. 19/2024

infatti, il mero riferimento al pagamento di fatture, a spese mediche (solo talora contraddistinte dalla dicitura “spese mediche ospiti”) e farmaceutiche, a spese presso supermercati o negozi di mobili etc., alcune delle quali peraltro pagate con bancomat.

In ogni caso, sia per i compensi erogati al Bottoni sia per i prelevamenti di cassa, valga quanto sopra precisato, ossia che tali esborsi non costituiscono il danno erariale per cui è causa ma soltanto uno dei parametri di liquidazione, prescelto dal giudice di prime cure ma assolutamente non vincolante per l'organo giudicante.

20. Quanto, infine, all'asserita carenza dell'elemento soggettivo, l'arricchimento personale del Presidente Bottoni – il quale, peraltro, in sede di escussione ha dichiarato di aver lavorato quale dipendente della cooperativa “I GIRASOLI” fino a ottobre 2015 – e la mancata giustificazione di una parte consistente delle spese in termini di “inerenza” ai vincoli contrattuali e alle finalità a essi sottese, costituiscono circostanze dirimenti ai fini della connotazione dolosa delle condotte addebitabili agli appellanti incidentali. Peraltro, l'inadeguatezza delle strutture e lo stato di sporcizia rilevati in sede ispettiva rendono agevolmente percettibile l'*immutatio veri* dei documenti e delle relazioni che avevano consentito, in prima battuta, l'erogazione dei corrispettivi. Non può dirsi che provata la preordinata volontà degli odierni appellanti di conseguire compensi per prestazioni “desostanziate”, meramente apparenti in quanto rese con contenuti e modalità del tutto divergenti da quelle necessarie a garantire l'erogazione del servizio.



SENT. 19/2024

21. Sulla base delle considerazioni appena rassegnate, la quantificazione del danno rimane pari alla somma dei corrispettivi complessivamente pagati alla “Croce del Sud” Onlus per i quattro centri nei quali sono state rilevate le gravissime inadempienze sopra descritte (nulla è stato registrato per le altre nove strutture gestite dagli appellanti incidentali) e, dunque pari a **euro 622.884,67** (calcolato al netto dei pocket money e dell’i.v.a., come già dedotto in citazione), alla stregua delle fatture versate in atti e delle cifre che in esse compaiono in corrispondenza di ciascuna sede, in relazione a un segmento temporale (marzo 2016- agosto 2018) più ristretto di quello dedotto in citazione.

Deve precisarsi che, nella cifra appena indicata, non sono stati considerati né gli storni - che pure compaiono in talune fatture di fine anno, in quanto identificati per singoli migranti e non per centro ospitante - né la fattura n. 12 del gennaio 2017, in quanto riporta un dato di presenze cumulative (tra Malgrate e Lecco-Moneta), non scindibili ai fini della somma complessivamente percepita (pari a euro 17.130,60).

L'intero importo sopra riportato è danno, considerata la gravità delle condotte perpetrate a detrimento della dignità e della salute umana, entrambi valori tutelati dalla Carta costituzionale (artt. 2 e 32 Cost.).

Il degrado registrato nei singoli verbali ispettivi rende del tutto irrilevante anche la discussione sull'importo del vitto che, alla stregua del CT del p.m. penale, non avrebbe mai superato 1/3 di quello dovuto. L'importo di **euro 622.884,67** – come ricalcolato per



SENT. 19/2024

effetto delle dette emergenze probatorie - è peraltro inferiore a quello indicato in sentenza (euro 639.481,99) e, dunque, non viola il divieto di *reformatio in pejus* in assenza di apposito appello incidentale della parte pubblica in parte qua, come già argomentato per gli appellanti principali.

22. Rimane, pertanto da analizzare l'ultimo motivo di censura dedotto a mezzo del gravame incidentale, che investe il riparto interno. Sul punto, occorre preliminarmente valutare l'eccezione di inammissibilità del gravame incidentale posta dal rappresentante della Procura generale in udienza. Orbene, effettivamente la giurisprudenza di legittimità ha di recente ritenuto che "nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, attuale o virtuale, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio" (Cass. civ, Sez. 3, n.1765 del 2023 che rinvia a Sez. 6, n. 1143 del 2020; Sez. 1, n. 22772 del 2018). E, tuttavia, a ben vedere, nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici si trattava di un unico procuratore costituito per più parti (proprietario del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, conducente e terzo trasportato) che, pur avendo avanzato istanze apparentemente non incompatibili l'una con l'altra (tutte consistendo nella richiesta di accertare la responsabilità di terzi) avevano realmente assunto in giudizio posizioni tra loro confliggenti. Infatti, in sentenza si legge che "il terzo trasportato può sempre far valere il diritto al risarcimento verso



SENT. 19/2024

conducente e proprietario (i due uniti da vincolo di solidarietà, 2054 c.c.), e può comunque giovare di un accertamento, anche incidentale, fatto in quel giudizio, in altro e distinto procedimento” e, nel caso oggetto di cognizione, il Tribunale aveva *“accertato, in primo grado, che la responsabilità era del conducente, per eccesso di velocità, e già questo poneva le parti in posizione di conflitto virtuale nello stesso procedimento - oltre che legittimare un'azione ulteriore del terzo trasportato verso il conducente: la regola sul conflitto di interessi mira tra l'altro ad evitare che l'unicità della difesa possa recare pregiudizio ad una delle parti che potrebbe sostenere una posizione incompatibile con l'altra e che la comunanza del difensore con quella potrebbe precludergli”*. Orbene tale opzione non sussiste nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato nei confronti di una pluralità di convenuti chiamati a rispondere in solido del danno provocato a un soggetto pubblico. Come già osservato da questa Sezione (sentenza n. 75 del 2023) diversamente dall'analogo istituto di matrice civilistica (art. 1294c.c.), la solidarietà passiva che contraddistingue la responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio non “si presume”, e anzi costituisce un'eccezione alla regola generale della parziarietà, e trova applicazione soltanto in presenza dei presupposti indicati dalla norma: a) la pluralità di soggetti (concorso); b) la causazione dell'unico evento dannoso; c) illecito arricchimento o dolo. Al giudice contabile si impone, pertanto, una valutazione complessa, non essendo sufficiente che vi siano plurime condotte illecite, ma occorrendo accertare che, sul piano del



SENT. 19/2024

determinismo causale, ciascuno dei corresponsabili abbia contribuito alla realizzazione dell'unico evento dannoso, alla stregua della regola generale sancita dagli artt. 40 e 41 c.p., e ne abbia tratto un vantaggio personale indebito o comunque abbia voluto causarlo. L'obbligazione plurisoggettiva dedotta, pertanto, presenta profili tipici della "solidarietà spuria" (ad es. fideiussione; estromissione e accollo cumulativi; assicurazione), in considerazione della diversità del "titolo" per il quale si viene chiamati a rispondere, ma se discosta in quanto non sottende mai l'interesse di uno solo dei coobbligati, bensì sempre e soltanto quello dell'amministrazione danneggiata, al duplice scopo di rafforzare la garanzia dell'adempimento e di estendere l'ambito soggettivo del giudicato a tutti gli autori dell'illecito. In quest'ottica, il riparto interno costituisce soltanto una pronuncia accessoria diretta a regolare i rapporti interni tra i singoli corresponsabili, in ossequio al principio di concentrazione dei giudizi, e definire *inter-partes* l'apporto causale di ciascuno con applicazione del criterio di cui all'art. 2055 c.c. In mancanza di una diversa prova, infatti, le quote di responsabilità si presumono eguali. I delineati canoni ermeneutici consentono di ritenere ammissibile il gravame proposto dall'unico difensore per gli appellanti incidentali e, al tempo stesso, di respingere anche l'ultima doglianza da questi promossa in punto di mancato riparto interno delle quote. Nel caso di specie, il giudice di primo grado non si è espresso sulla responsabilità esclusiva di uno dei convenuti in solido, neppure in via di accertamento incidentale, ritenendo anzi provato che le



SENT. 19/2024

persone fisiche, coinvolte a vario titolo nella vicenda, avessero agito con volontà dolosamente orientata (con estensione di tale elemento soggettivo all'ente collettivo) e che tutte concorressero nella causazione dell'evento dannoso in condizione di assoluta equivalenza. E, in mancanza di prova sul diverso peso assunto da ciascuno degli appellanti in relazione alla determinazione dell'evento dannoso, le quote si presumono uguali, come sopra precisato.

23. In conclusione, meritano accoglimento parziale sia l'appello principale sia quello incidentale soltanto in relazione al *quantum debeatur* e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, Panepinto Davide, Panepinto Cristiano e Vacchi Gianna Maria devono essere condannati a risarcire in solido tra loro l'importo complessivo di **euro 255.577,65**: il capo di sentenza così riformato estende i suoi effetti anche alla società "I GIRASOLI" s.c.s. in persona del curatore fallimentare in coobbligato in solido ex art. 1306, comma 2, c.c. Bottoni Antonio e Caracciolo Riccardo Ciro e "LA CROCE DEL SUD" Onlus devono essere condannati a risarcire in solido tra loro l'importo complessivo di **euro 622.884,67**. Agli importi sopra indicati devono aggiungersi rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti ricevuti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza al soddisfo. Entro questi limiti, il sequestro conservativo, disposto in corso di causa, si converte in pignoramento.

24. Le spese di lite, in considerazione della parziale riforma soltanto



SENT. 19/2024

alla riduzione dell'importo dovuto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e li accoglie parzialmente. Per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna in solido Panepinto Davide, Panepinto Cristiano e Vacchi Gianna Maria al risarcimento del danno pari a euro 255.577,65, nonché "La Croce del Sud" Onlus, Bottoni Antonio e Caracciolo Riccardo Ciro in solido tra loro al risarcimento dell'importo complessivo di euro 622.884,67, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti ricevuti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza al soddisfo, su entrambi gli importi. Le spese di giudizio sono a carico degli appellanti in solido e si liquidano in euro 608,00 (SEICENTOOTTO/00).

Per gli importi sopra indicati, il sequestro conservativo disposto in corso di causa si converte in pignoramento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott. Rita Loreto)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 GEN. 2024



SENT. 19/2024

P. La Dirigente (Dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani